Tel. 0185 3651

COMUNE DI CHIAVARI

C. F. 00592160105

Centrale Unica di Committenza Chiavari - Leivi
- Città Metropolitana di Genova -

Fax 0185 308511

P. I.V.A. 00170160998

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA 2 – "PROVINCIA".

CIG: BA9576FDBA

F.A.Q.

QUESITO N. 1

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, alla redazione del Piano Industriale (Allegato F), si chiede un chiarimento in merito ai criteri di valorizzazione degli investimenti materiali. Nel Disciplinare è previsto che gli investimenti materiali siano valutati secondo il "prezzario allegato allo Schema di contratto di servizio", prevedendo altresì che, in caso di utilizzo di valori diversi, gli stessi debbano essere adeguatamente giustificati. Tuttavia, si rileva che nell'"Allegato H – Schema di contratto di servizio" non risultano allegati prezzari o listini di riferimento. Si chiede pertanto di indicare quale prezzario debba essere adottato come riferimento prioritario ai fini della valorizzazione degli investimenti materiali nel Piano Industriale. In mancanza di specifica indicazione, si chiede conferma che possano essere utilizzati, in ordine di priorità, i seguenti riferimenti, assumendo come annualità di riferimento il 2025:

-Prezzario Regione Liguria;

-Prezzario DEI – Urbanizzazione, Infrastrutture, Ambiente.

Si chiede inoltre conferma che, qualora determinate lavorazioni non trovino riscontro nei prezzari sopra indicati, sia possibile procedere alla determinazione di nuovi prezzi unitari facendo riferimento, in via progressiva, ai seguenti elementi:

-prezzi desunti dal Prezzario Regione Liguria;

-prezzi desunti dal Prezzario DEI – Urbanizzazione, Infrastrutture, Ambiente;

-valori desumibili da contratti in vigore per lavorazioni analoghe;

-valutazioni economiche di mercato adeguatamente motivate

R. Si conferma l'utilizzo dei prezzari sopraindicati.

QUESITO N. 2

Nel caso in cui, ai fini della predisposizione dell'offerta e/o degli elaborati di gara, la vetustà dei cespiti debba essere determinata applicando la RTDG 2020-2027 (TUDG – Parte II,del ARERA 532/2025/R/gas), si evidenzia che la Tabella delle "Vite utili ai fini regolatori" prevede durate differenziate tra Gestioni comunali e sovracomunali e Gestioni per ambito (ad es. condotte stradali 50 anni vs 60 anni; fabbricati 40 vs 60; allacciamenti 40 vs 50, ecc.).

Si chiede pertanto di specificare se, per il presente affidamento:

- la vetustà debba essere calcolata applicando sempre le vite utili previste per le "Gestioni per ambito" (in quanto la concessione oggetto di gara è d'ambito), oppure

-la vetustà debba essere calcolata applicando le vite utili previste per le "Gestioni comunali e sovracomunali" con riferimento ai cespiti realizzati/entrati in esercizio nella precedente gestione fino alla data di subentro, e le vite utili previste per le "Gestioni per ambito" per i cespiti e/o per i periodi successivi al subentro.

Si chiede infine di confermare che il criterio indicato debba essere adottato in modo uniforme da tutti i concorrenti.

R. La vetustà debba essere calcolata applicando sempre le vite utili previste per le "Gestioni per ambito".

QUESITO N. 3

Con riferimento alla documentazione di gara pubblicata, si evidenzia quanto segue. Considerato che:

- il Disciplinare e/o gli elaborati tecnici richiamano, direttamente o indirettamente, la necessità di garantire l'evoluzione della rete verso scenari di decarbonizzazione, anche mediante l'eventuale immissione di gas rinnovabili (es. biometano)

o miscele, nonché la continuità e sicurezza del servizio;

- ai fini della predisposizione del Piano di Sviluppo della rete e delle eventuali verifiche tecniche di rete (dimensionamento, esercizio in sicurezza, capacità di assorbimento locale, gestione pressioni e portate, eventuali vincoli su cabine, linee

sistemi di odorizzazione, misura e telecontrollo) risulta necessario disporre di un set minimo di dati tecnici omogenei e verificabili;

- nella documentazione messa a disposizione non risultano disponibili, o comunque non risultano univocamente ricostruibili, i dati tecnici indispensabili per valutare se e a quali condizioni la rete di distribuzione dell'ATEM sia compatibile

con l'immissione di gas rinnovabili, né l'eventuale presenza di punti di produzione/immissione già esistenti o programmati sul territorio;

- nel documento LGPA – Linee guida per gli interventi, è esplicitamente indicato che, non essendo disponibili fonti attendibili sulla potenziale quantità di biometano producibile e immesso nella rete nel territorio dell'ATEM, tale componente

è stata assunta pari a zero nell'Analisi Costi-Benefici (ACB);

tale situazione può determinare asimmetrie informative tra operatori economici e ridotta confrontabilità delle offerte,

si chiede alla Stazione Appaltante di:

- confermare l'eventuale presenza, attuale o prevista, di impianti di produzione e/o punti di immissione di gas rinnovabili insistenti nel perimetro dell'ATEM o comunque collegati alla rete locale (anche tramite reti sovraordinate);

- qualora esistenti, indicare per ciascun punto almeno le seguenti informazioni tecniche minime: localizzazione; livello di pressione di consegna/immissione; capacità o portata massima di immissione; eventuali vincoli operativi noti.

Si chiede inoltre di mettere a disposizione i dati tecnici minimi della rete necessari per consentire ai concorrenti di valutare la compatibilità tecnica dell'immissione di gas rinnovabili e di predisporre verifiche di rete coerenti e confrontabili.

In alternativa, qualora tali dati non siano disponibili o non possano essere resi accessibili, si chiede di chiarire se la Stazione Appaltante intenda confermare che, ai fini della predisposizione dell'offerta, l'eventuale compatibilità della rete con gas rinnovabili debba essere trattata esclusivamente come ipotesi progettuale di massima, senza necessità di dimostrazione tramite specifiche verifiche di rete, oppure intenda fornire un set di assunzioni standard (parametri e scenari) che tutti i concorrenti debbano utilizzare, al fine di garantire uniformità metodologica e comparabilità delle offerte.

R. Ai fini della predisposizione dell'offerta, l'eventuale compatibilità della rete con gas rinnovabili deve essere trattata esclusivamente come ipotesi progettuale di massima, senza necessità di dimostrazione tramite specifiche verifiche di rete.

QUESITO N. 4

Con riferimento al Disciplinare e ai Documenti Guida/Linee guida programmatiche d'ambito (Allegato G), e in particolare al criterio C – Piano di sviluppo degli impianti, sub-criterio C2 – Valutazione degli interventi di sviluppo e ottimizzazione della rete ed impianti, Tabella 2, sub-criterio n. 3 "Proposte di sviluppo di rete" (opzioni a/b/c/d), si richiede un chiarimento univoco sulle modalità di attribuzione del punteggio, al fine di consentire una corretta impostazione dell'offerta.

Si chiede pertanto di precisare se, ai fini dell'attribuzione del punteggio (a/b/c/d), per "interventi dello studio guida che rispettano le condizioni minime di sviluppo predisposte dalla Stazione appaltante" debbano intendersi esclusivamente gli interventi riportati nelle Linee Guida Programmatiche d'Ambito (Allegato G e relativi elaborati/schede) che risultano automaticamente ricompresi nel Piano di sviluppo minimo in quanto rispettano le soglie previste (interventi sottosoglia), e/o ricompresi in quanto sottoposti ad Analisi Costi Benefici con esito positivo (VAN test superato), ove presente, con esclusione di qualunque altro intervento non ricompreso nel suddetto perimetro documentale. Inoltre, atteso che il Disciplinare di gara prevede che "il concorrente può… prevedere anche interventi integrativi" (fermo restando gli obblighi e gli atti di gara), si chiede di confermare che eventuali interventi aggiuntivi/integrativi proposti dal concorrente.

R. Si conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio (a/b/c/d), per "interventi dello studio guida che rispettano le condizioni minime di sviluppo predisposte dalla Stazione appaltante" riguardano sia gli interventi riportati nelle Linee Guida Programmatiche d'Ambito (Allegato G e relativi elaborati/schede) che risultano automaticamente ricompresi nel Piano di sviluppo minimo in quanto rispettano le soglie previste (interventi sottosoglia), e/o ricompresi in quanto sottoposti ad Analisi Costi Benefici con esito positivo (VAN test superato), sia eventuali interventi integrativi proposti dal Concorrete indipendentemente dal superamento o meno del relativo VAN test.

QUESITO N. 5

Con riferimento al sub-criterio 3 della tabella 1 del Disciplinare di gara, si chiede alla SA di confermare che, nell'attribuzione del punteggio massimo verranno considerate le verifiche relative a tutti gli interventi offerti nel Piano di Sviluppo da ciascun concorrente (Includendo, ad esempio, gli interventi che hanno VAN Test positivo e negativo, pur non superando le condizioni minime di sviluppo o eventuali potenziamenti e magliature di rete) o che in ogni caso l'estensione della modellazione a questi interventi non possa comportare una penalizzazione di punteggio, considerata la maggiore esaustività dell'analisi.

R. Si conferma che, ai fini dell'attribuzione del massimo punteggio di cui al sub-criterio 3 della tabella 1 del Disciplinare di gara ("*Sono stati verificati i possibili sviluppi e ottimizzazioni di rete che rispettano le condizioni minime di sviluppo definite nei Documenti Guida*" - Tutte/Alcune/Nessuna), la verifica dovrà riguardare sia tutti gli interventi riportati nelle Linee Guida Programmatiche d'Ambito (Allegato G e relativi elaborati/schede), suddivisi divisi tra quelli obbligatori – in cui il VAN TEST è NON NECESSARIO – e quelli facoltativi - in cui il VAN Test risulta SUPERATO -, sia gli eventuali ulteriori interventi proposti dal Concorrente, indipendentemente dal superamento o meno del relativo VAN test.

QUESITO N. 6

Si chiede conferma che il Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l'occupazione temporanea del suolo pubblico in fase di esecuzione degli interventi, sia da intendersi già ricompreso all'interno delle spese generali e quindi che non debba essere inserito nelle somme a disposizione dei relativi Quadri Economici.

R. Si conferma che sia da intendersi già ricompreso all'interno delle spese generali e quindi che non debba essere inserito nelle somme a disposizione dei relativi Quadri Economici.

QUESITO N. 7

Con riferimento all'Allegato E (Disciplinare di gara), Sezione 1.C, si osserva che:

• Il sub-criterio C.2.1 attribuisce il massimo punteggio per un grado di dettaglio degli elaborati progettuali equivalente a un "progetto esecutivo";

• Il sub-criterio C.2.2 valuta la scelta degli investimenti secondo una logica di ottimizzazione dei benefici tecnici, economici e socio-ambientali;

• I sub-criteri della sezione C.4 richiedono una "adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica" degli interventi innovativi proposti.

Al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice una valutazione oggettiva e approfondita di tali parametri, si chiede di confermare se sia ammesso inserire nell'Offerta Tecnica (Busta 2) i seguenti documenti, redatti esclusivamente sulla base del prezzario di riferimento indicato dalla Stazione Appaltante:

1. Analisi dei Prezzi;
2. Computo Metrico Estimativo;
3. Quadro Economico della spesa;
4. Analisi Costi-Benefici (ACB).

Tali elaborati risultano tecnicamente necessari per qualificare il progetto come "esecutivo" e per dimostrare l'effettivo bilanciamento tra costi e benefici socio-ambientali. Si chiede dunque di

confermare che l'inserimento di tali dati – se finalizzato esclusivamente alla comprova della fattibilità progettuale e parametrato ai prezzi unitari di gara – non venga considerato violazione del divieto di inserire informazioni di carattere economico-finanziario previsto al punto 6 del Disciplinare, atteso che tali informazioni non anticipano in alcun modo le condizioni economiche oggetto dei criteri di valutazione A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e A.6, che restano riservati alla Busta Economica (Busta 3).

R. Si conferma che nella offerta Tecnica NON possono essere inerite informazioni che contengano valori economici o finanziarie. I documenti sopraindicati devono essere inseriti nella Offerta Economica.

QUESITO N. 8

Con riferimento alla documentazione pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala la mancanza della cartografia interoperabile per il comune di Vobbia.

R. Si provvede ad inserire nella cartella relativa alla Documentazione di gara (all. I Art. 4) i file contenenti il dato richiesto.

QUESITO N. 9

Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 114059 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala la mancanza di legenda per l'interpretazione del campo STATOPRODU e i suoi possibili stati REG/COS/FET. Si chiedono chiarimenti in merito a queste categorie (non previste dalla delibera 532) e di confermare se l'appartenenza comporti un impatto per l'inclusione o meno di tali tratte nell'offerta di gara (es. mantenimento in efficienza).

R. Gli stati citati vengono così descritti:
REG= REGIME
COS=COSTRUZIONE
FET=FUORI ESERCIZIO TEMPORANEO

QUESITO N. 10

Ai sensi dell'art. 9 comma 6 lettera h) del DM 226/2011, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di fornire a base di gara i "regolamenti comunali e provinciali per l'esecuzione dei lavori stradali" necessari a definire le sezioni di ripristino della posa delle condotte e previsti obbligatoriamente dall'art. 9 comma 6 lettera h) del DM 226/2011. Tuttavia tra i documenti forniti a base di gara non sono presenti tali regolamenti. Si chiede di fornire i regolamenti comunali e provinciali per l'esecuzione dei lavori stradali mancanti.

R. I Regolamenti pubblicati sono reperibili all'indirizzo: https://servizi.comune.chiavari.ge.it/documenti/DocumentazioneGaraGas.zip

QUESITO N. 11

Ai sensi dell'art. 9 comma 6 lettera i) del DM 226/2011, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di fornire a base di gara "l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (ex- TOSAP o COSAP, ad oggi CUP) comunale e provinciale nonché i relativi regolamenti". Tuttavia tra i documenti

forniti a base di gara non sono presenti tali regolamenti. Si chiede di indicare l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (CUP - Canone Unico Patrimoniale) comunale, per ciascun comune ricadente nell'ambito oggetto di gara, e provinciale nonché di fornire i relativi regolamenti, ovvero di indicare l'entità del canone unico eventualmente istituito ai sensi dell'art. 1 commi da 816 a 847 della L. n. 160/2019, a decorrere dal 2021, e il relativo regolamento.

R. I Regolamenti pubblicati sono reperibili all'indirizzo: https://servizi.comune.chiavari.ge.it/documenti/DocumentazioneGaraGas.zip

QUESITO N. 12

Si chiede la verifica e ricaricamento del file di cartografia interoperabile "Gruppi_riduzione_1.shp", per il comune di Ronco Scriva, considerato che risulta corrotto e non apribile.

R. Si pubblica, come aggiornamento, il nuovo SHP file contenente i GR citati, fornito dal Gestore.

QUESITO N. 13

Si chiede la correzione della cartografia inerente il comune di Busalla (cabineremi.shp e gruppiriduzione.shp), considerato che la Cabina Remi/IPRM 34337501, presente negli xml di consistenza, non risulta rappresentata, o viceversa di correggere la consistenza, qualora tale impianto sia stato dismesso. A proposito, si rileva che il file Gruppi_Riduzione.shp riferito al comune di Savignone sembra collocare una cabina Remi nel comune di Busalla. Chiarire se si tratta dell'impianto suddetto e, di conseguenza, correggere la cartografia.

R. La cabina REMI citata risulta essere regolarmente ubicata nel comune di Busalla: tale cespite è rappresentato, sia da un punto di vista "xml" sia da un punto di vista "SHP file", all'interno della "località" denominata *Busalla da Savignone*.

QUESITO N. 14

Si evidenzia che nelle Linee Guida Programmatiche D'Ambito sono stati inseriti i seguenti interventi: 010046-CASTELLINO-CARDONA e 010027-EST GAS NOCETO. Tali interventi risultano già realizzati, come confermato dalla sua presenza nella cartografia interoperabile.

Si chiede conferma a codesta SA che debbano essere esclusi dal Piano di Sviluppo e dunque la loro assenza non possa comportare una penalizzazione in termini di punteggio.

R. Si conferma che devono essere esclusi.

QUESITO N. 15

Con riferimento all'Allegato G – Documento Guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete di distribuzione del gas dell'ATEM Genova 2, si riscontra che per la maggior parte degli interventi proposti (tutti gli interventi obbligatori e facoltativi riconosciuti in tariffa) non sono presenti le planimetrie ed i tracciati, rendendo di fatto impossibile l'individuazione univoca degli stessi da parte di tutti i concorrenti. Si desume che ogni concorrente dovrà identificare autonomamente il tracciato necessario ad estendere il servizio negli interventi richiesti dalle Linee Programmatiche d'Ambito. Si chiede conferma che la differenza tra tracciati individuati dai diversi concorrenti non possa comportare differenza nella valorizzazione del subcriterio C.2

R. Si conferma che la differenza tra tracciati individuati dai diversi concorrenti non comporta differenza nella valorizzazione del sub criterio C.2.

QUESITO N. 16

Si chiede a codesta SA che le normative tecniche da considerare per la predisposizione dell'offerta tecnica sono quelle disponibili e in vigore fino alla data della pubblicazione del bando e non saranno considerate quelle che verranno pubblicate o entreranno in vigore nel corso del periodo di validità del bando di gara.

R. Si conferma che le normative tecniche da considerare per la predisposizione dell'offerta tecnica sono quelle disponibili e in vigore fino alla data della pubblicazione del bando.

QUESITO N. 17

Con riferimento al Disciplinare di gara, criterio C.4 – Innovazione tecnologica applicata al sistema di distribuzione e Tabella 4, si chiede di chiarire il livello di approfondimento richiesto ai concorrenti per dimostrare l'"affidabilità" delle proposte e fornire "adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica" degli interventi.

In particolare, si chiede di confermare che, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla Tabella 4, la "giustificazione" possa essere fornita tramite relazione tecnica, senza necessità di produrre un PFTE. Infatti, allo stato della documentazione di gara, una parte rilevante dei dati di esercizio e delle caratteristiche impiantistiche necessari per costruire una giustificazione tecnico-economica oggettiva e verificabile (e quindi per evitare che la valutazione diventi inevitabilmente "discrezionale" o fondata su assunzioni non omogenee) non risulta disponibile.

Ne deriva il concreto rischio che le offerte siano basate su ipotesi non confrontabili tra operatori (asimmetria informativa), con impatto diretto sulla graduatoria.

Si chiede inoltre di precisare se, qualora alcuni dati di dettaglio non siano desumibili dalla documentazione di gara, la predetta giustificazione possa essere basata su assunzioni esplicite e verificabili (es. parametri di riferimento, valori medi/benchmark, range e analisi di sensitività), purché coerenti e dichiarate.

R. Si conferma che le valutazioni e/o giustificazioni economiche devono essere inserite nell'Offerta ECONOMICA.

QUESITO N. 18

In riferimento all'Allegato E (Disciplinare di gara), il sub-criterio C.2.3 prevede l'attribuzione del massimo punteggio (3 punti) qualora la proposta tecnica "recepisca e ottimizzi tutti gli interventi dello studio guida che rispettano le condizioni minime di sviluppo (CMS) predisposte dalla Stazione appaltante".

Si osserva che l'Allegato G (Documento Guida) include una sezione specifica dedicata alla "Realizzazione della rete di distribuzione del gas naturale nei comuni non metanizzati", la quale contiene progetti definitivi per i comuni di Castiglione Chiavarese e Valbrevenna. Per la quasi totalità di tali interventi, lo Studio Guida dichiara esplicitamente che le CMS sono rispettate, ma per alcuni interventi questo non avviene: esempio Battilana-Masso.

Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire se:

1. Gli interventi di metanizzazione "ex-novo" dei suddetti comuni non metanizzati debbano essere ricompresi nel novero di "tutti gli interventi dello studio guida" citati dal criterio C.2.3.

2. Conseguentemente, se sia obbligatorio inserire e ottimizzare tutti i tracciati relativi ai comuni non metanizzati all'interno del Piano di Sviluppo degli Impianti proposto dal concorrente per poter aspirare al massimo punteggio tecnico previsto per tale sub-criterio, compresi quelli che non superano il VAN-TEST (come quello evidenziato nell'esempio).

R. Sei interventi di metanizzazione di Castiglione Chiavarese superano l'Analisi ACB e due non lo superano. Tuttavia, è stato fatto un'analisi complessivo del progetto di metanizzazione del Comune, (intervento 8, che comprende gli interventi da 1 a 6) che ha dato esito positivo. Conseguentemente tutti gli interventi, ad esclusione dell'intervento 7 (da Battilana a Masso) sono facoltativi.

QUESITO N. 19

Nel disciplinare di gara - Offerta Economica- criteri A3 e A4, l'assegnazione del punteggio avviene tramite formula proporzionale dipendente dall'offerta maggiore. In particolare il criterio A3 si conclude con la prescrizione: «Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore di riferimento» e il criterio A4 prevede che il concorrente verrà "premiato con un punteggio P con modalità di valutazione identiche a quelle del criterio A3". SI chiede, quindi in virtù dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di esplicitare il valore soglia per i parametri M dei criteri A3 e A4, con l'effetto che eventuali offerte in rialzo oltre tale soglia siano riparametrate al valore soglia ai soli fini del calcolo del punteggio.

R. A seguito delle sentenze del TAR della Liguria 00337/2022 e del Consiglio di Stato N. 3151/2023, la Stazione Appaltante non ha ritenuto opportuno fissare un valore limite all'offerta.

QUESITO N. 20

Con riferimento alla documentazione di gara, e nello specifico agli elaborati di cui all'Allegato I (Informazioni ex artt. 4 e 5 del DM 226/2011), si segnala la seguente criticità relativa all'impianto ARERA 114059 (per tutti i Comuni della Valle Scrivia escluso Vobbia, mancante e oggetto di altro quesito):

Incongruenza lunghezze tratte: l'analisi GIS condotta sulle planimetrie fornite evidenzia scostamenti significativi rispetto alle lunghezze dichiarate nella Tabella A09 dei file XML. Tale discrepanza è riscontrata sia sulla lunghezza totale delle condotte dell'impianto, sia sulla ripartizione delle stesse per anno di posa e specie.

Considerando che tali dati sono fondamentali per la corretta valutazione degli asset e la redazione del Piano Industriale (Allegato F), si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire quale dei due dati (cartografico o tabellare XML) rappresenta correttamente lo stato della rete e di conseguenza di richiede la ripubblicazione di una versione aggiornata e congruente della documentazione.

R. La lunghezza da considerare è quella rappresentata all'interno dei documenti .xml: si precisa altresì che le piccole differenze riscontrate sono genericamente riconducibili ad arrotondamenti.

QUESITO N. 21

Considerando che l'Allegato_C_Elenco_Personale_Uscente presenta i dati aggiornati al 2019 e che i dati contenuti nell'art.4 risultano aggiornati al 31.12.2023, si chiede di conferma che si tratti di mero refuso, diversamente si richiede di aggiornare predetto allegato alla medesima data.

R. Si conferma che è un mero refuso.

QUESITO N. 22

Con riferimento al Disciplinare di gara, e in particolare al criterio C1.7, si evidenzia che l'indicatore riporta il valore c) ripetuto. Si chiede di confermare che sia corretta l'interpretazione dell'attribuzione di 1 punto per la risposta "b".

R. Si conferma che il punto 1 è attribuito alla lettera b).

QUESITO N. 23

Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 35954 pubblicata con il disciplinare di gara, si chiede se le condotte aventi campo "IN_GAS=0" identificate dai SYS_GIS_ID TRT_0116189763 e TRT_0116083376, situate nel comune di Rapallo, debbano essere considerate o meno nel calcolo delle sostituzioni per vetustà, in quanto sono disconnesse dal resto della rete. La condotta TRT_0116189763 è in parallelo ad un'altra posata nel 2023, mentre la condotta TRT_0116083376 risulta isolata a monte e a valle e non ha condotte più recenti in prossimità di essa. Si chiede dunque in base alla risposta l'eventuale aggiornamento del ***"prospetto delle condotte (posate prima del 1978 compreso) che entro la scadenza della concessione (2038) avrà ultimato la vita utile ai fini regolatori"*** presente nel capitolo A dell'Allegato G.

R. La elaborazione del prospetto delle condotte posate prima del 1978 ha avuto origine SOLO dallo stato di consistenza presentato dal Gestore, pertanto le condotte di Rapallo che non sono connesse con il resto della rete (IN_GAS=0) sono prese in considerazione.

QUESITO N. 24

Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 35954 pubblicata con il disciplinare di gara, si chiede se le condotte identificate dai SYS_GIS_ID TRT_0006087365 e TRT_0006087173, situate nel comune di Moneglia, siano effettivamente in 5a specie in quanto non si riscontrano impianti di riduzione intermedia tra il tratto di 4a specie a monte (avente SYS_GIS_ID TRT_0006087289) e i suddetti.

Correggere di conseguenza la cartografia con la specie corretta, oppure integrando i dati dell'impianto mancante

R. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla classificazione delle condotte identificate dai SYS_GIS_ID TRT_0006087365 e TRT_0006087173, si forniscono le seguenti precisazioni:

A seguito di una verifica, si evidenzia che l'indicazione della 5ª specie per i tratti segnalati era dovuta a un refuso generato da un errore applicativo in fase di esportazione del dato cartografico.

Pertanto, le tratte identificate dai codici sottorappresentati sono da considerare, coerentemente con l'assetto impiantistico, in **4ª SPECIE**:

- o TRT_0006087015
- o TRT_0006087365
- o TRT_0006087138
- o TRT_0079114950
- o TRT_0079114951
- o TRT_0079114941
- o TRT_0006086753
- o TRT_0006086928
- o TRT_0006086904

In virtù di quanto sopra, si conferma che non sussistono impianti di riduzione mancanti, in quanto l'intera rete oggetto del quesito opera in continuità di pressione con il tratto a monte. La presente comunicazione funge da integrazione e rettifica formale alla documentazione di gara per i fini della formulazione dell'offerta.

QUESITO N. 25

Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 114059 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala che gli shape Tubazioni_1, Tubazioni_2 del comune di Casella risultano vuoti. Si chiede conferma della correttezza dell'effettiva mancanza di dati o di integrare i files con il contenuto mancante.

R. Gli SHP file denominati *Tubazioni* risultano regolarmente presenti e popolati: ad ogni modo, in allegato alla presente vi ritrasmettiamo i documenti oggetto di rilievo.

QUESITO N. 26

Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 114059 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala che la stessa risulta incompleta. In particolare
- Gli shapefile AlimentatoriPC. Shp risultano vuoti per tutti i comuni tranne che per i comuni di Ronco Scrivia e Busalla.
- Per il comune di Busalla lo stesso shape file risulta incompleto perché contiene 2 alimentatori, a fronte dei 3 elencati nelle tabelle A12-A13 di consistenza.
- Gli shapefile LettiAnodici.shp risultano vuoti per tutti i comuni tranne che per il comune di Busalla, che risulta comunque incompleto perché presenta solo 1 elemento a fronte dei 3 elencati nelle tabelle A12-A13 di consistenza

R. Si conferma il dato comunicato tramite .xml.

QUESITO N. 27

Con riferimento alla consistenza riferita all'impianto ARERA 35954 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala che le 10 seguenti cabine di riduzione intermedia presentano sia a monte che a valle una rete di 4a specie. Inoltre 9 di queste nel campo della tabella A06 "Ubicazione" hanno la dicitura "Disattivo".
Si chiede di specificare per ciascun IRI se:
- sia effettivamente disattivato e quindi non comporti un salto di pressione,
- sia in funzione e nel caso di fornirne la pressione di regolazione in uscita;
- qualora sia confermato disattivo, se sia comunque da considerare all'interno delle sostituzioni per mantenimento in efficienza, ovvero ne vada prevista la rimozione.

Camogli
B00201-P-70041 FILIPPO DE GREGORI snc - CAMOGLI - GE
B00203-P-70041 FILIPPO DE GREGORI snc - CAMOGLI - GE - DISATTIVO
Chiavari
B00188-P-70047 PARMA snc - CHIAVARI - GE - DISATTIVO
B00189-P-70047 PARMA snc - CHIAVARI - GE - DISATTIVO
Lavagna
B00193-P-70052 ROMANA snc - LAVAGNA - GE - DISATTIVO
Rapallo
B00207-P-70061 TORINO 31 - RAPALLO - GE (disattivo)
Recco
B00208-P-70062 AURELIA snc - RECCO - GE (DISATTIVO)
Sestri Levante
B00200-P-70066 PRIVATA EMILIA snc - SESTRI LEVANTE - GE - DISATTIVO
Sori
B00210-P-70067 ERNESTO CAORSI snc - SORI - GE (DISATTIVO)
Zoagli
B00211-P-70068 ENRICO PIETRAFRACCIA snc - ZOAGLI - GE (DISATTIVO)

R. In riferimento al quesito posto, si forniscono le seguenti precisazioni:

 Stato di funzionamento e salto di pressione: Si conferma che la dicitura "Disattivo" riportata nella Tabella A06 dei file xml indica un impianto che non svolge alcuna funzione di regolazione né di riduzione della pressione. Di conseguenza, l'omogeneità della classe di pressione (4ª specie) tra monte e valle è la naturale conseguenza tecnica di tale stato, rendendo implicita l'assenza di un salto di pressione.

 Pressione di regolazione: Per le ragioni sopra esposte, per gli impianti indicati come "disattivati" non sussiste una pressione di regolazione in uscita da fornire, in quanto l'apparecchiatura non è operativa.

Si ritiene, quindi, che la documentazione tecnica già messa a disposizione (Tabella A06 e relativo impianto ARERA 35954) contenga tutti gli elementi necessari e sufficienti per la formulazione di un'offerta consapevole e puntuale, non sussistendo ambiguità informative che richiedano ulteriori integrazioni..

QUESITO N. 28

Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 114059 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala che per il comune di Busalla:
- Il gruppo di riduzione situato in Via Milite Ignoto classificato come GR non ha nessun tratto di rete di bassa pressione a valle e non trova riscontro nella tabella A06. Chiarire la difformità

- in Via Viazze, da cartografia sono presenti due GR, mentre nella tabella A06 vi è un solo impianto GR avente codice impianto 000030281081. Chiarire quale impianto è corretto mantenere in cartografia.
- in Via Roma sono presenti in cartografia due GR sovrapposti, ma nella tabella A06 per Via Roma vi è un solo impianto avente codice impianto 000031512255. Correggere allineando i set di dati coerentemente.
- In Via Divisione Alpina Cuneense è presente in cartografia un GR che non trova riscontro nella tabella A06. Correggere allineando i set di dati coerentemente.
R. I GR segnalati risultano essere GR SOSTITUITI ed erroneamente mai rimossi dagli SHP file: pertanto, i gruppi da considerare sono solo quelli rappresentati all'interno dei file di consistenza .xml.

QUESITO N. 29

Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 114059 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala che per il comune di Busalla:
-sono presenti 16 GRM (15 nello shape "Gruppi_Riduzione.shp" del comune di Busalla e 1 nello shape "Gruppi_Riduzione.shp" del comune di Ronco Scrivia) mentre nella tabella A06 dello stato di consistenza ve ne sono in totale 6. Chiarire la difformità e correggere allineando i set di dati coerentemente.
R. Si conferma il dato comunicato tramite .xml.

QUESITO N. 30

Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 114059 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala che per il comune di Casella:
- in Via Roma sono presenti due GR, uno collegato alla rete e uno no. Si chiede conferma che il primo sia quello indicato in tabella A06 con il codice impianto 000030796279 e di fornire chiarimenti sull'altro GR.
- in Via Avosso sono presenti due GR, uno collegato alla rete e uno no. Si chiede conferma che il primo sia quello indicato in tabella A06 con il codice impianto 000030796269 e di fornire chiarimenti sull'altro GR.
- in Via Pratopriore sono presenti due GR, uno collegato alla rete e uno no. Si chiede conferma che il primo sia quello indicato in tabella A06 con il codice impianto 000030796271 e di fornire chiarimenti sull'altro GR.
- In Via Gilberto Govi è presente un GRM che non trova riscontro nella tabella A06. Chiarire la difformità
Correggere allineando i set di dati coerentemente.
R. Si veda quanto riscontrato per il quesito 28.

QUESITO N. 31

Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 114059 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala che per il comune di Isola del Cantone:

- Il gruppo di riduzione situato in via Orti classificato come GR non ha nessun tratto di rete di bassa pressione a valle e non trova riscontro nella tabella A06. Chiarire la difformità e correggere allineando i set di dati coerentemente.
R. Si veda quanto riscontrato per il quesito 28.

QUESITO N. 32

Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 114059 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala che per il comune di Savignone:
- in Via Degli Alpini sono presenti due GR, uno collegato alla rete e uno no. Si chiede conferma che il primo sia quello indicato in tabella A06 con il codice impianto 000030434393 e di fornire chiarimenti sull'altro GR.
- in via alla chiesa di San Bartolomeo sono presenti due GR, uno collegato alla rete e uno no. Si chiede conferma che il primo sia quello indicato in tabella A06 con il codice impianto 000030433862 e di fornire chiarimenti sull'altro GR.
Correggere allineando i set di dati coerentemente.
R. Si veda quanto riscontrato per il quesito 28.

QUESITO N. 33

Con riferimento alla consistenza riferita all'impianto ARERA 35954 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala che:

- per il comune di Chiavari non risulta presente in cartografia il gruppo di riduzione avente codice R01680-P-70047 sito in via Giovani Salvatore Chiarella

- per il comune di Cogorno non risulta presente in cartografia il gruppo di riduzione avente codice E00463-P-70050 sito in "RISORGIMENTO s"

Entrambi i GR sono invece presenti ed elencati nella tabella A06 dei relativi comuni.

Correggere allineando i set di dati coerentemente.

R. In riscontro alla segnalazione di difformità tra la documentazione cartografica e l'elenco degli asset riportato nella Tabella A06, si forniscono le seguenti precisazioni e rettifiche:

- **GR codice R01680-P-70047 (Comune di Chiavari):** Si conferma che l'assenza del suddetto gruppo in cartografia è stata causata da un mero errore materiale di trascrizione. Il gruppo R01680-P-70047 risulta essere posizionato tra le tratte TRT_0006109787 e TRT_0006075659.

- **GR codice E00463-P-70050 (Comune di Cogorno):** A seguito di verifica puntuale, si comunica che il gruppo di riduzione in oggetto non fa parte della consistenza reale dell'impianto. La sua presenza nella Tabella A06 è pertanto da considerarsi un refuso derivante da un errore di inserimento documentale.

Si conferma che, con le rettifiche apportate e la presente nota di chiarimento, i dati (Tabella A06 e cartografia interoperabile) debbano ritenersi coerenti e allineati per tutte le finalità di gara.

QUESITO N. 34

Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 35954 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala che risulta mancante la cartografia relativa ai GRMI. Considerando queste informazioni necessarie ai fini di una puntuale definizione dei consumi industriali e di conseguenza di una corretta analisi dell'assetto di rete, si richiede l'inserimento di queste informazioni nelle cartografie digitali a base di gara.

R. Il dato relativo ai GRMI non è tra quelli espressamente previsti come attributo cartografico dalla normativa, che prevede l'esposizione dell'informazione solamente a livello di consistenza. Pertanto, si conferma il dato comunicato tramite .xml, secondo quanto definito dalla Del. 532/2012/R/GAS.

QUESITO N. 35

Con riferimento alla cartografia interoperabile di rete riferita all'impianto ARERA 35954 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala che risulta mancante lo shapefile descrittivo dei sistemi di protezione catodica.

R. Si faccia riferimento a quanto rappresentato in risposta al quesito 26.

QUESITO N. 36

Con riferimento al Criterio C.3 "Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza e abilitazione all'immissione di gas rinnovabile della rete e degli Impianti" del Disciplinare di gara, si riscontra che i sub-criteri C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4 richiedono che le proposte di rinnovo di reti, allacciamenti, RE.MI/GRF e protezione catodica garantiscano "la compatibilità con l'immissione di gas rinnovabile" e, che tali interventi, trovino giustificazione "sulla base [...] dei riscontri evidenziati nei documenti guida ed in particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti". Ciò premesso, dall'esame della documentazione di gara e degli stati di consistenza, non emerge alcun elemento utile a qualificare lo stato di fatto dell'infrastruttura rispetto all'immissione di gas rinnovabili (ad es. attuale compatibilità fluidodinamica e dei materiali, grado di predisposizione al reverse-flow delle cabine RE.MI, eventuale presenza di impianti di produzione d biometano limitrofi).

Alla luce di quanto sopra, al fine di poter presentare un'offerta tecnica coerente e fondata, si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di mettere a disposizione tutti gli elementi conoscitivi che consentano di valutare lo stato di fatto della rete e degli impianti in ragione della loro abilitazione all'immissione di gas rinnovabili; in difetto di tali informazioni, si richiede che gli interventi di rinnovo finalizzati esclusivamente a tale obiettivo non siano valorizzati ai fini dell'ottenimento del massimo punteggio nei sub-criteri C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4 e, di conseguenza, anche del sub-criterio C.3.5.

R. Non ci sono dati ufficiali che consentano di prevedere la produzione di biometano a livello Regionale o Provinciale. Di conseguenza, l'eventuale "compatibilità ai gas rinnovabili" debba essere trattata esclusivamente come ipotesi progettuale di massima.

QUESITO N. 37

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto (CIG BA9576FDBA), si **segnala** una rilevante carenza informativa negli elaborati posti a base di gara (Allegato I – Informazioni ex artt. 4 e 5 del DM 226/2011) e nella relativa cartografia. È noto, per evidenze documentali pubbliche derivanti anche dalla precedente edizione della medesima gara e in virtù del vigente 'Accordo per la gestione degli sconfinamenti tra l'ATEM Genova 1 e l'ATEM Genova 2', che esistono porzioni di rete e utenze situate fisicamente nel territorio di un ambito ma afferenti tecnicamente e gestionalmente all'altro. Nello specifico, risultano i seguenti 4 casi di sconfinamento che interessano l'ATEM Genova 2:

- Savignone-Mignanego (8 PDR)
- Serra Riccò-Casella (213 PDR)
- Cicagna-Orero (2 utenze + alimentazione sottorete Orero)
- Pieve Ligure-Sori (85 utenze)

Si rileva che, sebbene la 'Relazione sullo stato dell'Impianto di Chiavari' (Italgas Reti) citi espressamente i casi di Cicagna e Pieve Ligure come 'sconfinamento', i dati di dettaglio relativi a tali tratte (lunghezze, materiali, anni di posa) e alle utenze collegate risultano totalmente assenti sia dalle Tabelle A09 dei file XML, sia dagli elaborati cartografici GIS forniti ai concorrenti. Tale mancanza impedisce ai partecipanti di:

- Effettuare una corretta modellazione fluidodinamica (Criterio C.1), poiché mancano tratti di rete indispensabili per l'alimentazione dei comuni dell'ATEM 2 (es. il caso di Cicagna che alimenta Orero).
- Valutare correttamente il Valore di Rimborso (VIR), in quanto tali asset devono essere inclusi nel patrimonio oggetto di trasferimento e nella relativa offerta economica.
- Pianificare accuratamente gli investimenti di rinnovo e manutenzione richiesti dalle Linee Guida (Allegato G).

Tutto ciò premesso, si chiede per ciascuno dei suddetti sconfinamenti alla Stazione Appaltante di confermarne la pertinenza all'ATEM oggetto di gara e in caso affermativo di:

- Fornire con urgenza l'aggiornamento degli Stati di Consistenza (XML) includendo i dati tecnici completi dei suddetti sconfinamenti.
- Integrare la cartografia di gara con i tracciati delle condotte situate nei comuni di Savignone, Serra Riccò, Cicagna e Pieve Ligure afferenti alla rete dell'ATEM Genova 2.
- Confermare che il Valore di Rimborso a base di gara (€ 127.615.017) includa già la valorizzazione di tali asset o, in caso contrario, fornire il dato aggiornato.

R. In linea a quanto rappresentato nell'accordo menzionato nel quesito, i dati degli sconfinamenti di Cicagna e Pieve Ligure sono stati forniti alla Stazione Appaltante dell'Atem Genova 1: rimanendo in attesa di conoscere il parere di codesta spettabile Stazione Appaltante in merito al quesito sopra riportato, riteniamo che le informazioni messe a disposizione siano sufficienti per la definizione di un'offerta di gara che riguardi i comuni appartenenti all'Atem Genova 2.

QUESITO N. 38

Con riferimento all'impianto ARERA 114059, nel comune di Busalla, dalla cartografia di gara si evince la presenza di una condotta di 4a specie che termina presso il GRF 000031512255 e che alimenta detto GRF a partire da una rete non identificabile oltre il confine con il comune di Mignanego (ATEM GE1). Ai fini di poter modellare correttamente l'impianto fluidodinamico, si richiede di comunicare la pressione minima (in condizioni di massimo consumo) al confine territoriale dell'ATEM GE2 all'inizio di detta condotta. Si fa altresì presente che tale interconnessione non appare regolata all'interno dell'accordo tra i due ATEM (170310 accordo tra GE1-GE2 sconfinamenti).

R. Si conferma che tale condotta appartiene all'ATEM oggetto di gara e che la pressione di esercizio di tale condotta in prossimità del confine comunale e d'ambito è non inferiore a 1,8 bar.

QUESITO N. 39

Con riferimento alla documentazione di gara e in particolare all'Allegato I (Informazioni ex artt. 4 e 5 del DM 226/2011) e all'Allegato G (LGPA), si segnala una particolare configurazione impiantistica riguardante il Comune di Busalla (ATEM Genova 2).

Dall'analisi tecnica emerge che una quota rilevante delle utenze del Comune di Mignanego (stimate in circa 700-800 PDR), sebbene appartenenti geograficamente e amministrativamente all'ATEM Genova 1, risultano tecnicamente alimentate dalla rete di distribuzione di Busalla (parte dell'impianto 'GENOVA' gestito da 2i Rete Gas).

Al fine di consentire una corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica, si chiedono chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- Perimetro d'Ambito e VIR: Si chiede conferma che la sottorete situata nel territorio di Mignanego, comprensiva dei relativi asset e dei 700-800 PDR citati, sia esclusa dal perimetro

dell'affidamento dell'ATEM Genova 2 e che, pertanto, tali cespiti non siano stati inclusi nel calcolo del Valore Industriale Residuo (VIR) a base di gara pari a € 127.615.017.

- Dati per Analisi di Assetto (Criterio C.1): Qualora venga confermata l'esclusione di tali utenze, si segnala che il carico da esse rappresentato grava comunque sulle cabine RE.MI. di

Busalla (indicate in numero di 2 nell'Allegato L). Si chiede pertanto di fornire i volumi di gas e i profili di consumo di tale sottorete, dati indispensabili per effettuare l'analisi

fluidodinamica e la verifica del corretto dimensionamento degli impianti in condizioni di carico massimo ed emergenza, come richiesto dai sub-criteri del Criterio C.1.

- Gestione Transitoria: Si chiede di chiarire le modalità di gestione tecnico-operativa e i rapporti tra il futuro Gestore dell'ATEM Genova 2 e l'attuale gestore delle utenze di Mignanego

(ATEM Genova 1) per il periodo intercorrente tra il subentro nel servizio (previsto indicativamente per il 31.12.2026) e l'avvio della nuova concessione dell'ATEM Genova 1, con

particolare riferimento alla gestione del pronto intervento e alla manutenzione dei tratti di rete interconnessi."

R. Si segnala che tale condotta non appartiene all'ATEM oggetto di gara e pertanto è correttamente non indicata né nella cartografia né nella consistenza fornite a base di gara.

Per Dati Analisi i Assetto: Fermo restando quanto esposto al punto precedente, con riferimento al 31.12.2023, rappresentiamo che i volumi scambiati nel comune di Mignanego sono pari a 518.060 Sm3.
Per Gestione transitoria: Gli accordi tra i gestori per il periodo transitorio saranno regolati nella fase di passaggio di consegne degli impianti.

QUESITO N. 40

Con riferimento al Disciplinare di Gara, "art.5.2 Contenuto della busta “Documentazione amministrativa” da caricare a sistema" si segnala che al punto F. "Dichiarazione in lingua italiana (già contenuta nel modello fac-simile “Domanda di partecipazione”)" la somma complessiva di € 127.615.017 a titolo di rimborso non è coerente con quanto indicato nell'art.19 del Bando di gara, dell'ALL B e dell'ALL N. SI chiede pertanto di confermare tale valore. Si segnala inoltre che tale dichiarazione non risulta contenuta nel testo dell'ALL D Domanda di partecipazione, pertanto si chiede se debba essere formulata apposita dichiarazione separata per rispondere a tale punto F.
R. Il valore di rimborso corretto è € 128.405.239, come indicato nell’Allegato B, sezione C, anziché € 127.615.017 erroneamente indicato nell’art. 19 del Bando di Gara.
La relativa dichiarazione è stata integrata nel modello Domanda di partecipazione All. D. Il modello integrato è stato pubblicato sia sulla Piattaforma SINTEL sia sul sito istituzionale della Stazione Appaltante***.***

QUESITO N. 41

Si segnala che sia nel disciplinare di gara che nel bando di gara il numero di clienti effettivi al 31.12.2024 ammontano a 107.884 pdr, mentre nell'allegato B viene indicato un valore pari a 107.114 pdr. Si prega di chiarire se trattasi di mero refuso.

R. Il valore di 107.114 utenti indicato nel bando di gara è relativo all’anno 2023, coerente con tutta la documentazione di gara.
Il valore di 107.884 è il valore aggiornato al 31.12.204, che non è stato utilizzato nella predisposizione della documentazione di gara.

QUESITO N. 42

Con riferimento alla documentazione tecnica di gara relativa all'Allegato I (Informazioni ex artt. 4 e 5 del DM 226/2011) e, nello specifico, alla cartografia interoperabile di rete riferita all'Impianto ARERA 35954 (Impianto Distributivo di Chiavari), si segnala quanto segue:
Dall'analisi degli elaborati cartografici risulta che due diversi impianti, situati in posizioni geografiche distinte, riportano erroneamente il medesimo codice identificativo: R01679-P-
70047.
Tuttavia, dall’esame incrociato con i dati alfanumerici contenuti nel file XML (Tabella A09 - Stato di Consistenza), parrebbe rilevarsi che l'impianto situato in via Giovanni Salvatore Chiarella snc – Chiavari (GE) debba essere correttamente identificato con il codice R01680-P-70047.

Considerato che l'esatta identificazione dei cespiti è necessaria per la corretta redazione dell'analisi di assetto di rete (Criterio C.1) e per la coerenza del Piano Industriale (Allegato F), si chiede alla Stazione Appaltante di:

- Confermare la corretta codifica dell'impianto sito in via G. S. Chiarella come R01680-P-70047.
- Chiarire se tale refuso interessi unicamente l'etichettatura cartografica o se comporti variazioni nelle consistenze fisiche associate ai due codici.
- Fornire, qualora necessario, una versione aggiornata degli elaborati grafici o dei file XML per garantire l'univocità dei dati messi a base di gara.

R. L'assenza del gruppo R01680-P-70047 in cartografia è stata causata da un mero errore materiale di trascrizione: il gruppo R01680-P-70047 risulta essere posizionato tra le tratte TRT_0006109787 e TRT_0006075659.

QUESITO N. 43

Con riferimento alla consistenza riferita all'impianto ARERA 35954 pubblicata con il disciplinare di gara, si segnala che i 3 seguenti gruppi di riduzione finale includono nel campo della tabella A06 "Ubicazione" la dicitura "Disattivo".
Si chiede di specificare per ciascun GRF se:
- sia effettivamente disattivato e quindi non comporti un salto di pressione;
- sia in funzione e nel caso di fornirne la pressione di regolazione in uscita;
- qualora sia confermato disattivo, se sia comunque da considerare all'interno delle sostituzioni per mantenimento in efficienza, ovvero ne vada prevista la rimozione.

Cogorno
E00463-P-70050 RISORGIMENTO s - COGORNO - GE - DISATTIVO: non presente in cartografia
Rapallo
E00417-P-70061 PAOLO ZUNINO snc - RAPALLO - GE (DISATTIVO): presente in cartografia ma la rete di 6a specie a monte di esso non è collegata al resto dell'impianto;
E00522-P-70061 ENRICO PIETRAFRACCIA 4 - RAPALLO - GE (DISATTIVO): Presente in cartografia e collegato alla rete di 6a specie a monte.

R. Si conferma che la dicitura "Disattivo" riportata nella Tabella A06 dei file .xml indica un impianto che non svolge alcuna funzione di regolazione né di riduzione della pressione.
Con riferimento ai gruppi oggetto di rilievo, precisiamo che:

- **GR codice E00463-P-70050 (Comune di Cogorno):** A seguito di verifica puntuale, il gruppo di riduzione in oggetto non fa parte della consistenza reale dell'impianto. La sua presenza nella Tabella A06 è pertanto da considerarsi un refuso derivante da un errore di inserimento documentale.
- **GR codice E00417-P-70061 (Comune di Rapallo):** Contrariamente a quanto indicato all'interno del file .xml, il riduttore deve considerarsi attivo e correttamente collegato alla rete di 6ª specie. La rappresentazione che mostra la rete a monte scollegata è un errore materiale di editing cartografico. Confermiamo la piena funzionalità del punto e la sua corretta connessione al sistema di distribuzione alla data del 31.12.2023
- **GR codice E00522-P-70061 (Comune di Rapallo):** In merito alla rappresentazione cartografica che vede l'asset collegato alla rete di 6ª specie, essendo il gruppo disattivo, la tubazione a monte deve considerarsi tecnicamente scollegata dal resto dell'impianto, coerentemente con lo stato di inoperatività dell'asset. La continuità grafica riscontrata è pertanto da ritenersi un refuso cartografico che non pregiudica lo stato di fatto (fuori servizio).

QUESITO N. 44

Con riferimento alla documentazione di gara relativa agli Stati di Consistenza (Allegato I - Tabelle A06 dei file XML), si segnalano le seguenti portate dichiarate per gli impianti di ricezione e prima riduzione (RE.MI.):

- Comune di Sori (34338502): 30.000 mc/h
- Comune di Sestri Levante (34338501): 20.000 mc/h

Dall'analisi tecnica propedeutica alla redazione dell'analisi di assetto di rete (Criterio C.1), si riscontra una significativa divergenza rispetto ai dati storici di pubblica evidenza (precedente edizione della medesima gara), in cui le portate risultavano rispettivamente di 25.000 mc/h per Sori e 38.000 mc/h per Sestri Levante. Al fine di predisporre correttamente il modello fluidodinamico nelle simulazioni richieste dai sub-criteri C.1.6 e C.1.7 (verifica del dimensionamento cabine con consumi a fine concessione e in condizioni di emergenza), si chiede alla Stazione Appaltante di:
- Verificare e confermare i valori di portata indicati nell'attuale Tabella A06 per i suddetti impianti, rispettivamente.
- In caso di refuso materiale, fornire i dati tecnici corretti (portata nominale e massima erogabile) al fine di consentire ai concorrenti di presentare una proposta tecnica attendibile e coerente con lo stato di fatto, garantendo la par condicio nella formulazione del modello fluidodinamico e l'oggettività della valutazione prevista al Criterio C.2.4.
Contestualmente, si chiede alla S.A. di verificare i dati dichiarati nell'Allegato I - Tabella A14 dei file XML, dove si indicano, per i due impianti sopra riportati misuratori rispettivamente di classe G160 e G1600, non coerenti con le portate dichiarate in Tabella A14.

R. *Si precisa* che, in rettifica a quanto rappresentato nei file .xml pubblicati , la portata delle cabine Re. Mi. oggetto di rilievo è:

- Comune di Sori (34338502): 18.000 mc/h
- Comune di Sestri Levante (34338501): 31.500 mc/h

Al fine di agevolare gli operatori economici, si provvede ad inserire nella cartella relativa alla Documentazione di gara (Stati di Consistenza (Allegato I - Tabelle A06 dei file XML), i file .xml che recepiscono quanto rappresentato per gli impianti sopra menzionati e il conseguente adeguamento dei rispettivi misuratori.

QUESITO N. 45

Con riferimento all'Allegato E - Disciplinare di Gara, criterio C.2 – "Valutazione degli interventi di sviluppo e ottimizzazione della rete ed impianti", si evidenzia che il grado di dettaglio del progetto di cui al criterio C.2.1 prevede tre gradi progettuali (studio di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo). Il vigente D.Lgs. n. 36/2023, che si applica espressamente alla procedura selettiva da Voi indetta, ne prevede solamente due: fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo. Tale impostazione rende quindi difficoltosa l'applicazione del criterio stesso e la conseguente assegnazione del relativo punteggio.
Si richiede pertanto l'adeguamento del criterio C.2.1 alle disposizioni normative vigenti con la conseguente revisione dei punteggi associati.

R. Il sub-criterio C.2.1 è stato rettificato nel seguente modo

1	Grado di dettaglio degli elaborati progettuali in conformità al D. Lgs. n. 36/2023: a) equivalente ad un progetto esecutivo;		a) 5	b) 3	c) 0

	b) equivalente ad un progetto di fattibilità tecnica; c) nessuna delle casistiche precedenti;				

Tale modifica è recepita nell'Allegato E – Disciplinare di gara", riapprovato e ripubblicato nella Documentazione di gara.

QUESITO 46

Dall'analisi del prospetto delle condotte posate entro il 1978 compreso, riportato nell'"Allegato G – Linee guida Programmatiche d'Ambito" del Bando di Gara (pag. 4, punto A. Interventi di potenziamento e adeguamento strutturale della rete), si rileva che entro la scadenza della concessione (2038) una quantità di rete pari a 163.287 m avrà concluso la propria vita utile ai fini regolatori. Tale dato risulta coerente con quanto emerso dall'analisi degli stati di consistenza forniti dai gestori uscenti, assumendo per ciascuna tipologia di materiale la vita utile prevista dall'RTDG 2020/2025 (60 anni).
Si chiede pertanto di confermare se, ai fini della stima degli interventi di mantenimento in efficienza di tutti i cespiti (criteri C.3), il riferimento da adottare debba essere univocamente l'RTDG 2020/2025.
Infine, con specifico riferimento agli interventi di rinnovo degli impianti di protezione catodica (sub-criterio C.3.4), non essendo esplicitamente disciplinati ai fini regolatori, si richiede di indicare la vita utile da assumere per ciascuna componente (alimentatori, dispersori, anodi e sistemi di telecontrollo).
R. Per il rinnovo degli impianti riferiti alla protezione catodica, quali alimentatori, dispersori, anodi e sistemi di telecontrollo, la vita utile da prendere in riferimento è 15 anni. Ciò poiché, non essendo disciplinata, si è ritenuto di doverla assimilare a quanto indicato sulle RTDG per i sistemi di telelettura e telegestione.

QUESITO 47

Con riferimento al piano industriale da presentare in sede di offerta, l'Allegato E – Disciplinare di Gara, pag. 18, punto 2. Piano Industriale e verifica di offerte anomale, prevede che gli investimenti materiali vengano valorizzati sulla base del prezzario allegato allo schema di contratto di servizio.
Tuttavia, né lo schema di contratto di servizio né la documentazione di gara risultano contenere tale prezzario. Si chiede pertanto di indicare come riferimento prioritario quale prezzario e relativo aggiornamento debba essere adottato ai fini della valorizzazione economica degli interventi proposti (vedasi prezzario regionale).
In subordine, inoltre, si chiede quali prezzari secondari e in quale ordine di priorità debbano essere utilizzati a riferimento.
R. Si deve utilizzare il Prezzario 2024. Per i prezzari secondari si faccia riferimento alle Linee Guida DM 22.05.2014.

QUESITO 48

Con riferimento ai regolamenti degli enti locali, documentazione obbligatoria da fornire a base gara (D.M. 226/2011 art. 9 comma 6 lett. h), si segnala che, nell'ambito della documentazione messa a disposizione, non risultano presenti i regolamenti comunali e provinciali che disciplinano la manomissione del suolo pubblico oggetto di gara.
Si chiede pertanto a codesta spettabile Stazione Appaltante di provvedere alla eventuale pubblicazione dei regolamenti necessari ai fini della redazione dei progetti. In alternativa, ai fini della confrontabilità delle offerte, si richiede se dovranno essere prese in considerazione ulteriori indicazioni di posa (vedasi capitolo 8 delle Linee Guida del Decreto Ministeriale 22 maggio 2014).
R.I Regolamenti pubblicati sono reperibili all'indirizzo: https://servizi.comune.chiavari.ge.it/documenti/DocumentazioneGaraGas.zip

QUESITO 49

Si chiede conferma che il Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l'occupazione temporanea del suolo pubblico in fase di esecuzione, introdotto a decorrere dal 01/01/2021 in sostituzione di COSAP e TOSAP, debba intendersi ricompreso tra le spese generali ai sensi dell'art. 32, punto m) del D.P.R. 207/2010, come peraltro confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5370/2020 relativa alla gara d'Ambito Milano1.
In alternativa, si evidenzia che nella documentazione di gara non risultano disponibili i regolamenti comunali applicabili ai territori oggetto di affidamento per i quali si richiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lett. i), del D.M. 226/2011, di provvedere alla eventuale pubblicazione.
R. Si veda risposta al quesito 6.

QUESITO 50

L'"Allegato B - Dati significativi impianti" al Bando di Gara riporta, nella Sezione C, il tasso annuo di crescita dei PdR attivi sulla rete esistente per ciascuna località dell'Atem. Tale parametro, ai sensi dell'Allegato F - Schema di Piano Industriale, costituisce elemento di riferimento per la redazione del piano industriale ("[…] Il tasso di crescita sulla rete esistente è fissato dalla Stazione Appaltante, sulla base dei dati storici degli impianti di distribuzione che costituiscono l'Ambito e del grado di penetrazione del servizio (v. Allegato B al bando di gara).
Tuttavia, dall'analisi dei dati emerge che il tasso di crescita percentuale annuo indicato nell'Allegato B, calcolato sulla variazione dei PdR attivi nel periodo 2021-2024, non risulta rappresentativo dell'andamento effettivo delle annualità considerate.
A titolo esemplificativo, per i comuni di Borzonasca e Savignone è indicato un tasso negativo, nonostante l'analisi dell'evoluzione dei PdR evidenzi un incremento dei punti attivi.
Inoltre, in termini generali, analizzando i valori dei tassi riportati, non si riesce a comprendere l'entità dei valori forniti sotto il profilo del metodo di calcolo aritmetico adottato.

Si chiede pertanto, conseguentemente alle difformità rilevate, di confermare se il tasso di crescita annuo dei PdR sulla rete esistente debba comunque essere assunto così come rappresentato nell'Allegato B oppure se codesta Stazione Appaltante intenda procedere ad una rettifica dei valori attualmente pubblicati.

R. Si informa che la colonna 10 - della sezione C dell'allegato B, contenente i tassi di crescita - è stata rettificata. L'Allegato è pubblicato nella Documentazione di gara: https://servizi.comune.chiavari.ge.it/documenti/DocumentazioneGaraGas.zip

QUESITO 51

L'Allegato F - Schema di piano Industriale, al punto H1) Investimenti materiali, riporta: '… il costo unitario del singolo allaccio, …, è determinato in base alle caratteristiche fisiche medie degli allacciamenti rilevabili nei comuni costituenti l'Ambito (lunghezza media interrata, incidenza della presa per singolo PDR, lunghezza media aerea, indicate nell'Allegato B al bando di gara).'

Coerentemente con quanto indicato nell'Allegato F, l'Allegato B riporta, nella sezione C, la lunghezza media interrata per presa (punto 11), la lunghezza media aerea per presa (punto 12) e il numero medio di punti di riconsegna per presa (punto 13).

Dal confronto tra tali valori e le consistenze in formato XML fornite dai gestori uscenti, emergono tuttavia alcune lievi difformità per i comuni oggetto di gara. Si chiede pertanto di chiarire se debbano essere considerati i dati dell'Allegato B o quelli riportati nelle consistenze XML.

Infine, in via generale, qualora si riscontrino ulteriori discrepanze, si richiede conferma su quale fonte occorra fare riferimento (Allegato B o documentazione XML trasmessa dai gestori uscenti).

R. In casi di divergenze prevale la consistenza XML.

QUESITO 52

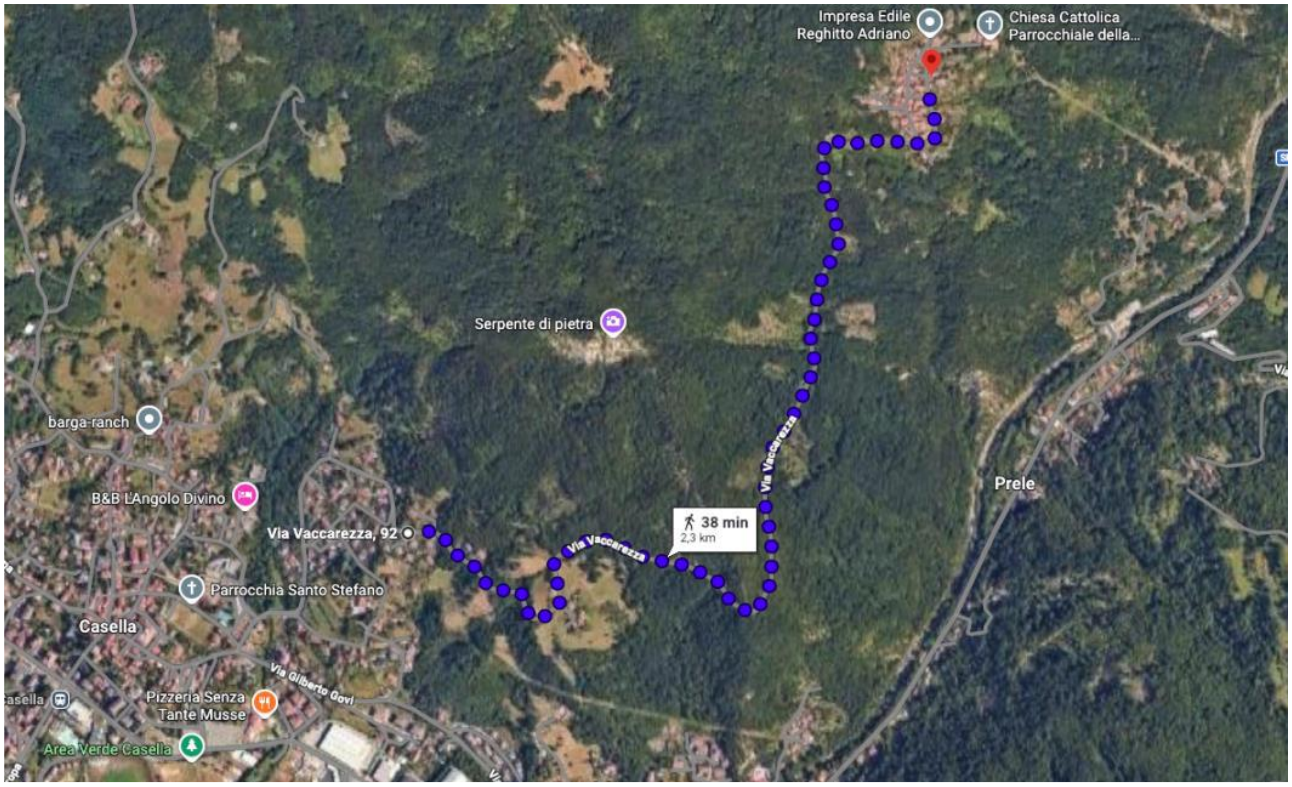
Con riferimento all' "Allegato E – Disciplinare di Gara" per il sub criterio C.1.7 riportato a pagina 13 (Tab.1) dello stesso, si fa presente che nei punteggi indicati è riportata per due volte la lettera "c", omettendo invece l'indicazione della lettera "b". Al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte di eventuali concorrenti e di chiarire l'esatta attribuzione dei punteggi si richiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di procedere alla rettifica di tale sub-criterio.

R. Si veda risposta a quesito 22.

.

QUESITO 53

Con riferimento all'intervento di estensione rete con ID010057, denominato "Estensione gas Loc. Vaccarezza", sito nel comune di Savignone si segnala che stando alle informazioni riportate nell'*Allegato G - Linee Guida Programmatiche d'Ambito* tale intervento avrebbe superato l'analisi ACB, ferme restando le seguenti caratteristiche: tracciato complessivo di 1200 m che permetterebbe il raggiungimento di 36 PdR attesi, determinando un rapporto metri/PDR 33,33m/PDR.
Prendendo in considerazione il tronco di rete esistente più vicino alla zona da metanizzare, il tracciato più breve percorribile misurerebbe 2300 metri come riportato nell'immagine sottostante (da notare che peraltro tale intervento non considera la rete di distribuzione necessaria al raggiungimento di tutti i PdR ipotizzati)



Tale tracciato, da censimenti effettuati, porterebbe al raggiungimento di 36 PdR determinando un rapporto metri/PdR di 63,88, risultando quindi peggiorativo rispetto a quanto riportato nell'Allegato G - Linee Guida Programmatiche d'Ambito e a quanto sottoposta nell'analisi ACB validata da ARERA. Per quanto sopra descritto, si richiede a codesta Stazione Appaltante di avere evidenza del tracciato da utilizzarsi per rispettare i valori di 1200m utili al raggiungimento di 36 PdR, indicati nelle Linee Guida Programmatiche d'Ambito, mantenendo così inalterato il rapporto m/PdR dell'intervento. In alternativa si richiede di effettuare nuovamente l'analisi ACB con il tracciato sopra proposto o di procedere allo stralcio dell'intervento dalla lista che concorre al raggiungimento del massimo punteggio secondo quanto definito dal sub-criterio C2.3 - "Proposte di sviluppo rete".

R. Considerando il nuovo tracciato sopra proposto che prevede 2.300 ml di sviluppo con un rapporto di 63,88 metri/PDR, l'intervento viene escluso da quelli proponibili come interventi facoltativi in quanto il VAN TEST risultante è decisamente NON SUPERATO.

QUESITO 54

Con riferimento al sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica relativo alle "Proposte di sviluppo rete" - C2.3, come disciplinato nell'Allegato E – Disciplinare di gara, si chiede il seguente chiarimento:
Nell'Allegato G – Linee Guida Programmatiche d'Ambito, alla pagina 137, nella Tabella generale di riepilogo "Ambito territoriale Genova 2 – Castiglione Chiavarese", sono elencati 2 interventi nella sezione "*Interventi il cui riconoscimento in tariffa non è garantito*", per i quali l'esito del "VAN TEST – lato utente" risulta "*NON SUPERATO*".

AMBITO TERRITORIALE: GENOVA 2 - CASTIGLIONE CHIAVARESE - (INTERVENTI IL CUI RICONOSCIMENTO IN TARIFFA NON E' GARANTITO)

Progr.	id Scheda	COMUNE	PROVINCIA	TITOLO DELL'INTERVENTO	Comune Disagiato	SVILUPPO TOT. ml	PDR POTENZ.	PDR ATTESI	ml/PDR	Costo RETE	Costo Allacciamenti	Costo Misuratori	VAN TEST - Lato utente	COLLEGAMENTO TRAMITE	UNION
6	10013-MERETA VELVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GENOVA	TAV. 6 - TRATTI DA BIVIO PER MERETA A VELVA	SI	3.550	77	44	80,68	1.214.796	69.389	6.160	NON SUPERATO	10013-Castiglione Missano	CASTIGLIONE
7	10013-BATTILANA MASSO	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GENOVA	TAV. A - TRATTI DA BATTILANA (CASRZA LIGURE) A MASSO (CASTIGLIONE CHIAVARESE)	SI	3.540	51	28	126,43	1.165.655	37.862	3.920	NON SUPERATO	TERMINALE RETE ESISTENTE	
	Totale interventi 2					7.090	128	72	207	2.380.451	107.251	10.080			

A pagina 131 del medesimo documento, nell'elenco presente, viene inserito tra gli interventi che non hanno superato il VAN TEST - lato utente solamente l'intervento denominato "10013 – Battilana Masso", poiché si cita "In realtà anche l'ACB lato Utente per l'intervento singolo 10013 – Mereta Velva risulta NON SUPERATO. Ma, avendo successivamente effettuato l'analisi unica per tutti gli interventi tra loro collegati funzionalmente, questo intervento può essere ripescato e risultare quindi proponibile tra i facoltativi assieme agli altri".
Si chiede di chiarire se i due interventi di cui sopra siano da ritenersi esclusi ai fini dell'attribuzione del massimo punteggio previsto per il sub-criterio relativo alle "Proposte di sviluppo rete" - C2.3; se al contrario, sia da ritenersi escluso solamente l'intervento denominato "10013 – Battilana Masso" in virtù di quanto sopra riportato, o se entrambi gli interventi citati debbono essere inseriti in offerta per ambire al massimo punteggio ottenibile per suddetto sub-criterio.
Si richiede inoltre se tali interventi siano da considerare tra quelli su cui risulta necessario effettuare l'analisi fluidodinamica a fini dell'attribuzione del massimo punteggio relativamente al sub-criterio "Sono stati verificati i possibili sviluppi e ottimizzazioni di rete che rispettano le condizioni minime di sviluppo definite nei Documenti Guida" – C1.3

R. L'intervento da escludere dal Piano di Sviluppo Minimo è solo quello relativo all'id scheda 10013 – Battilana Masso. Mentre l'intervento 10013 – Mereta Velva può essere considerato tra i facoltativi in quanto supera il VAN TEST se considerato assieme agli altri collegati funzionalmente come risultante dall'intervento unito progr. 8 denominato Union-Castiglione.

QUESITO 55

Relativamente al documento "Allegato C – Elenco del Personale Uscente", si rileva un'incongruenza nel numero degli addetti alla gestione dell'impianto. Infatti, l'elenco del personale contenuto nel suddetto allegato - colonna "Numero di addetti alla gestione dell'impianto" – riporta nel dettaglio per singolo Comune 50 risorse dedicate alla gestione dell'impianto. Tuttavia, nel totale della medesima colonna (sintesi) è indicato un totale risorse pari a 40, rilevandosi dunque un delta di 10 risorse.

Nella pagina successiva, inoltre, il personale risulta suddiviso in 31 addetti alla funzione locale e 19 addetti alla funzione centrale, per un totale complessivo di 50 risorse.
Pertanto, si prega di (i) chiarire quale sia il numero corretto di risorse effettivamente previste e (ii) aggiornare l'Allegato C con le informazioni rettificate.
R. Si conferma che, per un mero errore materiale, il numero di addetti alla funzione locale indicato (40) è sbagliato. Il numero corretto è 50.

QUESITO 56

Per quanto concerne la sezione "Altri Ricavi (a4)" dello Schema di Piano Industriale, il documento "Allegato F - Schema di Piano Industriale - Istruzioni per la redazione" indica che "Per semplicità e per maggiore uniformità dei piani industriali, per tale voce deve essere utilizzato un valore convenzionale di ricavo medio per utente per prestazioni di servizi previsti al criterio A2 dell'offerta economica". Tuttavia, nel suddetto Allegato F non risultano esplicitati i valori convenzionali di ricavo medio per utente da utilizzare, né per le prestazioni oggetto di sconto di cui al criterio A2 dell'offerta economica, né per le eventuali altre prestazioni non rientranti nel medesimo criterio.
Al fine di garantire uniformità tra le offerte dei concorrenti, si prega di indicare (i) il ricavo medio annuo per cliente per le prestazioni soggette a sconto di cui al criterio A2 (da applicare sulla totalità dei PdR attivi dell'ambito) e (ii) il ricavo medio annuo per cliente per le prestazioni non soggette a sconto (da applicare sulla totalità dei PdR attivi dell'ambito).
R. La Stazione Appaltante non ha la disponibilità dei dati richiesti.

QUESITO 57

Con riferimento allo sviluppo del Piano Economico-Finanziario (PEF) di gara, si chiede di confermare se lo stesso debba essere predisposto sulla base della metodologia tariffaria ARERA vigente alla data di pubblicazione dei documenti di gara, senza tener conto della nuova metodologia tariffaria ROSS, rinviando dunque l'adeguamento alla nuova metodologia alla futura fase di gestione della concessione.
R. Si conferma che il PEF deve essere predisposto sulla base della metodologia tariffaria ARERA vigente alla data di pubblicazione dei documenti di gara.

QUESITO 58

Con riferimento alla documentazione tecnica di gara relativa all'Allegato I (Informazioni ex artt. 4 e 5 del DM 226/2011) e, nello specifico, alla cartografia interoperabile di rete riferita all'Impianto ARERA 35954 (Impianto Distributivo di Chiavari), si segnala quanto segue:
è presente nei pressi della Cabina Remi del comune di Sori (34338502) un gruppo di riduzione finale avente codice 000025-2188-IRC-C10218 che non trova riscontro nella Tabella A06 dei file XML. Tuttavia, dall'esame incrociato con i dati alfanumerici contenuti nel file XML parrebbe corrispondere all'impianto avente ubicazione GRFD MELLARA - Sori

e codice C20218-P-70067. Si chiede alla S.A. di verificare che si tratti dello stesso impianto e correggere i dati forniti.
R. Confermiamo che, a causa di un mero errore di digitazione, l'impianto indicato in cartografia come 000025-2188-IRC-C10218 corrisponde a quello che nel file .xml è identificato con il codice C20218-P-70067.

QUESITO 59

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede un'integrazione informativa necessaria alla corretta predisposizione dell'analisi di assetto di rete prevista dal Criterio C.1 del Disciplinare di Gara. In particolare, si evidenzia che i sub-criteri C.1.5 e C.1.7 del Disciplinare assegnano punteggi specifici alla verifica della rete e al dimensionamento delle cabine RE.MI. effettuati in condizioni di 'domanda minima dell'utenza'. Tale scenario è tecnicamente indispensabile per modellare correttamente il funzionamento degli impianti di regolazione e la stabilità delle pressioni in condizioni di basso prelievo.
Tuttavia, nella documentazione tecnica fornita (Allegato I), non risultano disponibili i valori di portata necessari per impostare tale simulazione in modo oggettivo e coerente con lo stato di fatto.
Tutto ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di fornire i valori di portata minima dell'utenza (espressi in Smc/h o mc/h), storici o previsti, per ciascun impianto ARERA oggetto di gara:
- Impianto ARERA 35954;
- Impianto ARERA 114059.

R. In riferimento al quesito in oggetto si comunica che "…i valori di portata minima dell'utenza (espressi in Smc/h o mc/h), storici o previsti, per ciascun impianto ARERA oggetto di gara…" non risultano nella disponibilità della Stazione Appaltante. Pur ciò considerato, in coerenza con quanto previsto nel Disciplinare di gara alla Tab. 1 "Adeguatezza analisi assetto di rete e impianti e relativa documentazione", nella quale rientrano i citati sub-criteri C.1.5 e C.1.7, sarà cura del concorrente anche per tale scenario previsionale di simulazione procedere a quanto richiesto documentando e dettagliando le metodologie, le procedure e le assunzioni alla base del calcolo ritenute più opportune e coerenti con i dati posti a base di gara – nonché le relative risultanze – al fine di permettere alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei previsti punteggi..

QUESITO 60

Con riferimento al disciplinare di gara e ai suoi allegati pubblicati e in considerazione all'art. 4 comma 1, lettera E del DM 226/2011, si richiede l'aggiornamento dei dati dell'Allegato B agli anni 2024, 2025.
R. Tutta la documentazione di gara è aggiornata al 31.12.2023 ed è stata trasmessa ad ARERA sulla quale ha espresso le proprie osservazioni. Di conseguenza, tale documentazione non può essere modificata, ad eccezione dei dati dei PDR e Volumi al 31.12.2024 (vedi Sentenza del C.d.S n. 3150/2023), inseriti nell'allegato B.

La scrivente Stazione Appaltante ha pertanto richiesto al Gestore l'aggiornamento dei dati dei PDR e Volumi al 31.12.2025 che sono pubblicati nella documentazione di gara.

QUESITO 61

Con riferimento al disciplinare di gara e ai suoi allegati pubblicati e in considerazione all'art. 4 comma 1, lettera F del DM 226/2011, si richiede l'aggiornamento dei dati dell'Allegato B agli anni 2024, 2025. Nel dettaglio, si richiedono:
- le schede tariffarie più aggiornate disponibili (trasmissione di novembre 2025 ad ARERA), complete ed in formato Excel
- i dati di consuntivo dell'anno 2025 (investimenti, contributi, ecc.), non presenti nelle suddette dichiarazioni tariffarie se non a preconsuntivo, per avere un quadro completo al 31.12.2025 in forma separata per località tariffaria ARERA.

R. Tutta la documentazione di gara è aggiornata al 31.12.2023 ed è stata trasmessa ad ARERA sulla quale ha espresso le proprie osservazioni. Di conseguenza, tale documentazione non può essere modificata, ad eccezione dei dati dei PDR e Volumi al 31.12.2024 (vedi Sentenza del C.d.S n. 3150/2023), inseriti nell'allegato B.
La scrivente Stazione Appaltante ha pertanto richiesto al Gestore l'aggiornamento dei dati dei PDR e Volumi al 31.12.2025 che sono pubblicati nella documentazione di gara.

QUESITO 62

Con riferimento al disciplinare di gara pubblicato e in considerazione che sulla base dell'art. 4 comma 1, lettera G del DM 226/2011 e Allegato 2-C del bando di gara si richiede il numero di addetti alla gestione dell'impianto aggiornato al 31.12.2025.

R. Tutta la documentazione di gara è aggiornata al 31.12.2023 ed è stata trasmessa ad ARERA sulla quale ha espresso le proprie osservazioni. Di conseguenza, tale documentazione non può essere modificata, ad eccezione dei dati dei PDR e Volumi al 31.12.2024 (vedi Sentenza del C.d.S n. 3150/2023), inseriti nell'allegato B.
La scrivente Stazione Appaltante ha pertanto richiesto al Gestore l'aggiornamento dei dati dei PDR e Volumi al 31.12.2025 che sono pubblicati nella documentazione di gara.

QUESITO 63

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e in particolare alla redazione dell'Offerta Tecnica (con specifico riguardo ai criteri di valutazione inerenti all'innovazione tecnologica, alla riduzione delle emissioni e all'efficientamento energetico degli impianti), si fa presente che la documentazione attualmente messa a base di gara non contiene il dettaglio dei flussi orari di gas immessi in rete. Al fine di poter garantire la formulazione di un'offerta seria, consapevole e tecnicamente fondata tali informazioni risultano indispensabili. Tutto ciò premesso, si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di mettere a disposizione di

tutti i concorrenti i profili di portata orari degli ultimi tre anni (o quantomeno dell'ultimo anno termico disponibile) relativi a tutti gli impianti di primo salto (cabine Re.Mi.) compresi nel perimetro di gara.

R: In riferimento al quesito in oggetto si comunica che i profili di portata orari degli ultimi tre anni (o quantomeno dell'ultimo anno termico disponibile) relativi a tutti gli impianti di primo salto (cabine Re.Mi.) per ciascun impianto ARERA oggetto di gara…" non risultano nella disponibilità della Stazione Appaltante. Conseguentemente, in analogia con la risposta al Quesito 59, sarà cura del concorrente procedere a quanto richiesto documentando e dettagliando le metodologie, le procedure e le assunzioni alla base del calcolo ritenute più opportune e coerenti con i dati posti a base di gara – nonché le relative risultanze – al fine di permettere alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei previsti punteggi.

QUESITO 64

Con riferimento alla vs risposta al quesito 4, e con riferimento al Disciplinare, ai Documenti Guida/Linee guida programmatiche d'ambito (Allegato G), e in particolare al criterio C, subcriterio C2, Tabella 2, sub-criterio n. 3 "Proposte di sviluppo di rete" in cui il massimo punteggio viene attribuito alle proposte che "a) recepisce e ottimizza tutti gli interventi dello studio guida che rispettano le condizioni minime di sviluppo predisposte dalla Stazione appaltante", si chiede di confermare che eventuali interventi aggiuntivi/integrativi proposti dal concorrente oltre quelli dello studio guida non saranno valutati per l'attribuzione del punteggio.

R. In merito al Quesito 4 si precisa che tutte le eventuali proposte integrative devono essere ottimizzate, ma i punteggi massimi di cui al criterio C3 sub 3 riguardano esclusivamente il Piano di sviluppo previsto nelle Linee Guida Programmatiche d'Ambito.

QUESITO 65

Facciamo seguito al Vostro precedente chiarimento n.41 per segnalare che nella risposta permane una contraddizione formale: Il Bando di Gara all'art. 11 lettera c) e il Disciplinare affermano testualmente che 'il numero di clienti effettivi nell'ambito di gara è pari a 107.884 (somma del numero dei clienti finali al 31 dicembre dell'anno 2024)'. Questo dato non è coerente con quanto contenuto nell'allegato B ove invece il numero di PDR attivi al 31.12.2014 risulta essere di 107.114, coerente con la crescita fisiologica dell'ATEM riportata nello stesso documento, rispetto al 31.12.2023. Pertanto si richiede di confermare le seguenti numeriche relative ai PDR: 107.884 al 31.12.2023 e 107.114 al 31.12.2024. Nel caso in cui le numeriche siano differenti si richiede di aggiornare la sezione B_2 dell'ALL.B (inclusi i volumi di gas distribuiti e la suddivisione dei PDR per utenza), considerando anche l'art. 4 comma 1, lettera E del DM 226/2011.

R. Si conferma il numero di PDR al 31.12.2023 (107.884) e al 31.12.2024 (104.114). Il tasso aggiornato riguarda il periodo 2021 – 2024.

QUESITO 66

Con riferimento al Vostro riscontro al Quesito n. 7, con il quale si conferma che i documenti a comprova della fattibilità tecnico-economica (quali Analisi Prezzi, Computo Metrico Estimativo, Quadro Economico e Analisi Costi-Benefici) debbano essere inseriti esclusivamente nell'Offerta Economica, si sottopone alla Vostra attenzione una criticità di natura tecnica.
Tali elaborati, necessari per ottemperare alle Vostre indicazioni e giustificare adeguatamente le scelte progettuali come richiesto dai criteri di gara, presentano nativamente dimensioni informatiche considerevoli. A seguito di una verifica sul portale Sintel, si rileva che lo spazio di caricamento attualmente configurato per l'Offerta Economica e pari a 150 MB totali potrebbe non essere sufficiente ad accogliere l'intera mole documentale richiesta.
Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire la par condicio e permettere il regolare caricamento dei documenti senza incorrere in blocchi del sistema o decurtazioni forzate degli allegati, si chiede cortesemente di voler estendere la capienza massima dello slot dedicato all'Offerta Economica, portandola ad almeno 1 GB, confermando contestualmente la possibilità di inserire file multipli o cartelle compresse (.zip).

R. Vedasi avviso aggiornamento alla data del XXXXXXX, pubblicato sulla piattaforma Sintel nella Sezione “Documentazione di gara”, nonché sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, recante “**AVVISO DI AMPLIAMENTO TEMPORANEO DELLO SPAZIO DISPONIBILE PER IL CARICAMENTO DELL’OFFERTA ECONOMICA – PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL di ARIA S.P.A.”**

QUESITO 67

Con riferimento al quesito 17 e alla risposta ricevuta, si ritiene che la richiesta originaria sia rimasta inevasa: si chiede di confermare che, ai fini della Tabella 4, la giustificazione possa essere fornita tramite una Relazione Tecnica, senza la necessità di produrre un elaborato strutturato come Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE). Si rinnova altresì la richiesta di confermare che, a fronte dell'indisponibilità di parte dei dati di esercizio nella documentazione di base, le giustificazioni di cui al Criterio C.4 possano fondarsi su assunzioni esplicite, oggettive e verificabili formulate dal concorrente (es. parametri di riferimento, valori medi, range e analisi di sensitività).
R. Si conferma che la giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica degli interventi di innovazione tecnologica possa essere fornita tramite una Relazione Tecnica, eventualmente corredata da allegati specialistici o di dettaglio a discrezione del concorrente, senza la necessità di produrre un elaborato strutturato nella forma di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE).
Si conferma altresì che, a fronte dell'indisponibilità di parte dei dati di esercizio nella documentazione di base, le giustificazioni di cui al Criterio C.4 possano fondarsi su assunzioni esplicite, oggettive e verificabili formulate dal concorrente.

QUESITO 68

Con riferimento all’Allegato B:

Con riferimento alla sez. A, si segnala che i dati presenti non sono coerenti con i dati rinvenibili nell'obblighi informativi, così come rilevabile nella tabella di confronto sottostante: Si chiede di rendere la sez. A coerente con gli obblighi informativi forniti dai distributori.
Si chiede inoltre per il comune di Busalla di chiarire il numero di Re. Mi. esistenti, ed infatti:
- da Allegato B ne risulterebbero 4 (e altre 3 nello sconfinamento Busalla da Casella);
- da Allegato L ne vengono indicate 2;
- dagli stati di consistenza in .xml (Busalla e sconfinamenti) ne risulterebbero 3.

R. Nel caso di discrepanze, prevale lo stato di consistenza in formato .xml

QUESITO 69

Dall'analisi dell'Allegato B emergono alcune incongruenze relative al Comune di Santa Margherita Ligure che si richiedono di chiarire.
In particolare, nella sezione 15.2 dell'All. B viene riportata una quota dell'8% di proprietà dell'Ente concedente. Tale dato trova riscontro anche nella documentazione afferente all'art. 4 DM226/2011, che evidenzia circa 5 km di condotte e un terreno di proprietà del medesimo Ente. Tuttavia, né nelle stratificazioni del Valore di Rimborso di cui all'art. 5 DM226/2011, né nelle relative schede tariffarie, compare alcuna componente riconducibile alla proprietà dell'Ente concedente.
Si chiede pertanto di chiarire la dicotomia riscontrata tra i dati fisici e quelli economici con riferimento al predetto Comune e di confermare l'assenza di RAB di proprietà dell'Ente concedente. Inoltre si richiede di confermare l'assenza di Valore di Rimborso da corrispondere in generale a tutti gli enti locali dell'ATEM.

R. In merito alla sezione 15 dell'Allegato B, si precisa che le percentuali di proprietà delle reti riguarda i dati fisici – che riportano nella colonna 15.2 una percentuale di proprietà del comune dell'8 – come previsto nella Cover "Proprietà degli impianti all'inizio dell'affidamento (percentuale definita sui metri di condotte)".
Per quanto riguarda il valore economico – il valore residuo della quota di proprietà dell'Ente – si fa presente è pari a zero, in quanto totalmente ammortizzato.
Nell' Atem GE 2 non ci sono impianti di proprietà degli Enti Locali che abbiano un valore economico.

QUESITO 70

Per conseguire una migliore realizzazione del PEF si richiedono gli investimenti previsionali e i contributi relativi all'anno 2026 relativi ai comuni facenti parte dell'ATEM Genova 2.

R. Informazione non disponibile. Si conferma che la documentazione di gara è riferita al 31.12.2023.

QUESITO 71

La scrivente, nell'ambito dell'esame della documentazione di gara e in particolare dell'Allegato C al Bando (Elenco Personale Uscente, data di riferimento 31/12/2019, da aggiornare come da richiesta precedente) e dei documenti HR comunicati da Italgas Reti

S.p.A. (file per singola località e file Staff funzioni centrali) all'interno della documentazione di cui all'art.4, comma 1 punto G del DM226/2011, ha riscontrato alcune discordanze tra i dati riportati nelle diverse fonti ufficiali. Tali discordanze incidono direttamente sulla corretta determinazione degli obblighi assuntivi ex D.M. 21 aprile 2011 e sulla stima del costo del lavoro da inserire nel Piano Industriale.
Si richiede pertanto alla Stazione Appaltante di acquisire le opportune rettifiche da parte del gestore uscente e di trasmettere la documentazione corretta a tutti i concorrenti, ovvero di fornire le motivazioni per cui i dati divergenti debbano comunque ritenersi corretti, aggiornata al 31.12.2025. Si allega alla presente richiesta il dettaglio delle incongruenze riscontrate.
R. La tabella Allegato C Elenco del personale riassume sinteticamente la documentazione trasmessa dai gestori nell'art. 4 G1 Informazioni sul personale. Nel caso di eventuali discrepanze prevalgono i dati trasmessi dal gestore.

QUESITO 72

Relativamente al meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione nella gestione del Delta IN-OUT regolato con la deliberazione 386/2022/R/gas si richiedono, per gli impianti oggetto di affidamento, i valori delle penali rilevati per i trienni di riferimento 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024; si richiedono, inoltre, i dettagli relativi ai parametri di calcolo e ai volumi che eccedono gli scostamenti di riferimento definiti da ARERA.
R. Le informazioni richieste non rientrano negli obblighi informativi, di conseguenza non sono nella disponibilità della Stazione Appaltante.

QUESITO 73

Relativamente ai recuperi di sicurezza previsti dalla RQDG si chiede di fornire dettagli sul calcolo di premi/penali e i parametri di riferimento (parametri di calcolo, cause riduzioni/annullamenti), per gli anni: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
R. Le informazioni richieste non rientrano negli obblighi informativi, di conseguenza non sono nella disponibilità della Stazione Appaltante.

QUESITO 74

Relativamente al sistema di incentivazione al rispetto dei livelli di qualità del servizio di misura presso i punti di consegna della rete di trasporto, previsto dall'allegato A alla del. 512/2021/R/gas (RMTG), si chiede di fornire gli indicatori e i corrispettivi economici per il mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio per l'attività di metering definiti da SRG con riferimento all'anno 2025.
R. Le informazioni richieste non rientrano negli obblighi informativi, di conseguenza non sono nella disponibilità della Stazione Appaltante.

QUESITO 75

Relativamente al sistema di incentivazione per la raccolta dei dati di misura, di cui alla del. 269/2022/R/gas, si chiede per gli ultimi tre anni il valore degli indennizzi automatici riconosciuti ai clienti finali (CA <= 500 Smc, CA > 500 Smc), il tasso di insuccesso della misura (per i due sottoinsiemi), i valori riconosciuti in perequazione della componente CIND.
R. Le informazioni richieste non rientrano negli obblighi informativi, di conseguenza non sono nella disponibilità della Stazione Appaltante.

QUESITO 76

La SA, in risposta al Quesito n. 10, ha reso noto che i regolamenti comunali e provinciali per l'esecuzione dei lavori stradali sono stati resi reperibili all'indirizzo https://servizi.comune.chiavari.ge.it/documenti/DocumentazioneGaraGas.zip
Tuttavia, dall'analisi della documentazione resa disponibile e in assenza di una specifica dichiarazione attestante la non esistenza di regolamenti specifici, non risultano reperibili i regolamenti relativi ai seguenti comuni facenti parte dell'Atem: Borzonasca, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Fascia, Gorreto, Isola del Cantone, Montebruno, Ne, Propata, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno e Santo Stefano d'Aveto.
Si segnala, inoltre, che alcuni Comuni, in particolare Borzonasca, Ne, Rapallo e Recco, risultano interessati da interventi in estensione previsti dall'allegato G – "Linee Guida Programmatiche d'Ambito".
Oltre a quanto sopra, si evidenzia l'assenza di uno specifico regolamento provinciale.
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni estratti della documentazione disponibile al link sopra indicato.

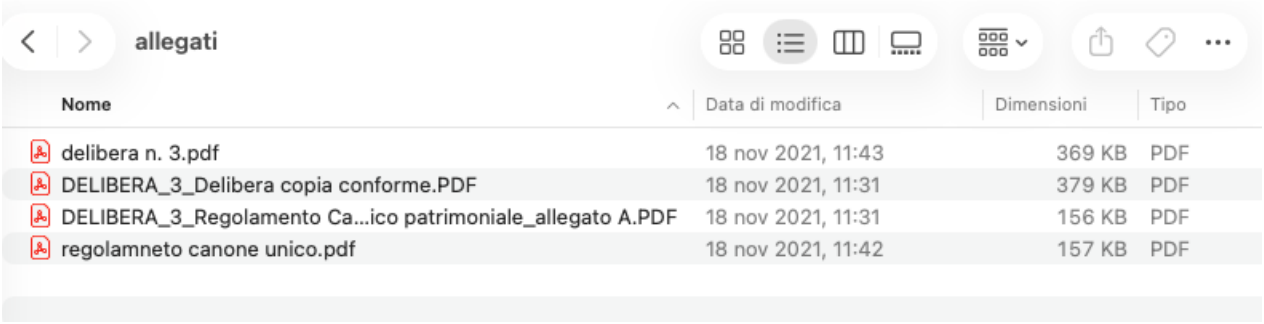


Fig. 1 - Comune di Borzonasca

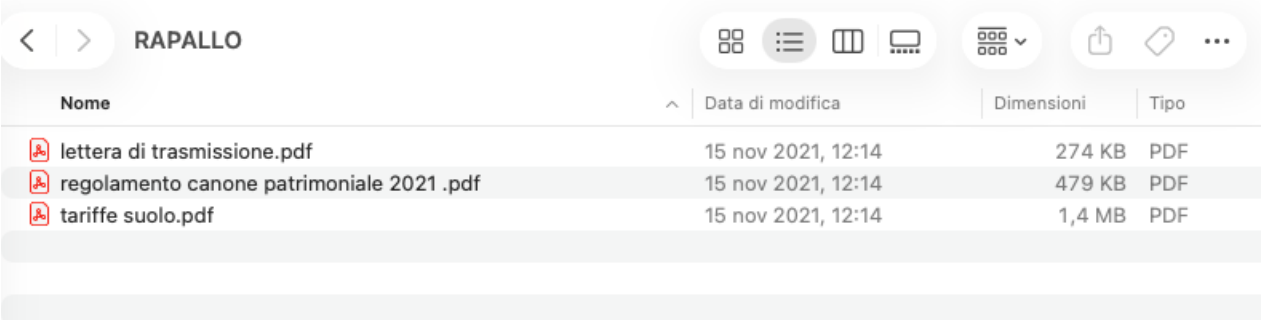


Fig. 2 - Comune di Rapallo

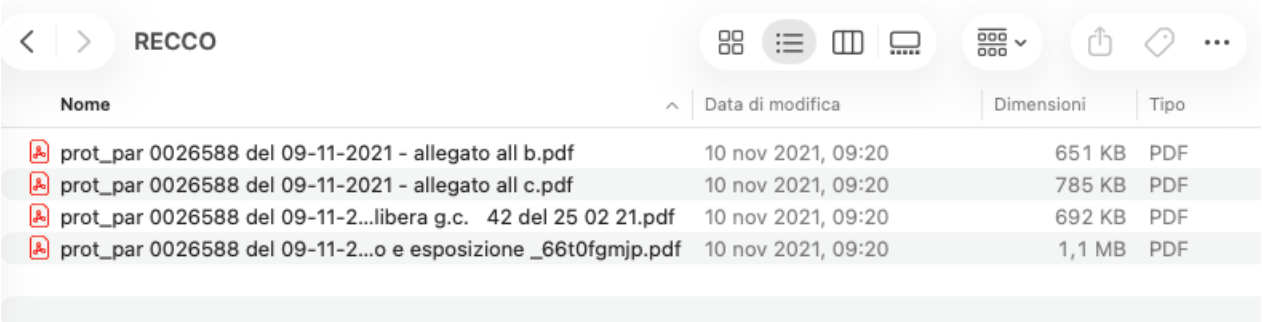


Fig. 3 - Comune di Recco



Fig. 4 - Comune di Ronco Scrivia (documentazione non esaustiva)

Si segnala, inoltre, che in assenza di uno specifico regolamento o di un'apposita dichiarazione attestante la mancata adozione dello stesso e in presenza di documentazione incompleta, non sono state fornite indicazioni operative su come procedere in tali circostanze al fine di garantire la confrontabilità delle offerte (ad esempio attraverso l'adozione delle indicazioni di posa riportate nelle Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale 22 maggio 2014).
Si richiede pertanto a codesta SA di fornire i regolamenti mancanti sulla base di quanto precedentemente segnalato o, in alternativa, di poter procedere attenendosi a quanto riportato dalle *Linee Guida* di cui al *Decreto Ministeriale 22 maggio 2014*).

R: I comuni di Fascia, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno e Santo Stefano d'Aveto sono comuni non metanizzati, per i quali non sono previsti interventi nelle Linee Guida Programmatiche d'Ambito.

Si è provveduto alla pubblicazione nella documentazione di gara del Regolamento approvato e trasmesso a questa Stazione Appaltante dal Comune di Recco. Per i restanti Comuni i concorrenti possono procedere attenendosi a quanto riportato dalle Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale 22 maggio 2024.

QUESITO 77

La Stazione Appaltante, in risposta al Quesito n. 14, ha comunicato che gli interventi con Progressivo 11 (Isola del Cantone/010027 – Est Gas Noceto) e Progressivo 19 (Rapallo/010046 – Castellino Cardona) risultano già realizzati e che, pertanto, devono essere esclusi dal Piano di Sviluppo senza comportare penalizzazioni in termini di punteggio.
Situazioni analoghe si rilevano anche per gli interventi con Progressivo 15 (Rapallo/010046 - Passalacqua) e Progressivo 17 (Rapallo/010046 Castellino Princip.)
In particolare, l'intervento con Progressivo 15, come dall'Allegato G – "Linee Guida Programmatiche d'Ambito", prevede un'estensione complessiva di 1.073 m, di cui il tratto iniziale in via Passalacqua risulta già realizzato per circa 400 m, come desumibile anche dalla consistenza cartografica resa disponibile da codesta Stazione Appaltante.
Analogamente, l'intervento con Progressivo 17, sempre ai sensi dell'Allegato G – "Linee Guida Programmatiche d'Ambito", prevede un'estensione di 800 m, di cui una tratta in via Castellino per San Quirico risulta già realizzata per circa 450 m, anch'essa rilevabile dalla documentazione cartografica fornita.
In coerenza con quanto chiarito per gli interventi 11 e 19 si chiede di modificare gli interventi 15 e 17 stralciando le tratte già realizzate, dandone evidenza nei documenti di gara aggiornando nell'*allegato G- "Linee Guida Programmatiche d'Ambito*" le nuove lunghezze ed i nuovi PDR raggiungibili.

R: L'intervento inserito nel Piano di Sviluppo Minimo con il progressivo 15 (Via Passalacqua – Rapallo) viene rimodulato considerando 673 mt di estensione e 34 PDR potenziali ridotti in modo proporzionale rispetto all'intervento originario.
Con queste condizioni l'intervento risulta superato ugualmente in base all'ACB ricostruita con i nuovi dati di input
Sviluppo totale Rete: 673 mt
PDR Potenziali: 34
PDR Attesi: 26
ml/PDR: 25,9
Costo RETE: 142.365
Costo Allacciamenti: 72.725
Costo Misuratori: 3.640
VAN TEST – Lato Utente: SUPERATO (-176.407)

L'intervento inserito nel Piano di Sviluppo Minimo con il progressivo 17 (Estensione Rete Castellino Princip. – Rapallo) viene rimodulato considerando 350 mt di estensione e 14 PDR potenziali ridotti in modo proporzionale rispetto all'intervento originario.
Con queste condizioni l'intervento risulta superato ugualmente in base all'ACB ricostruita con i nuovi dati di input

Sviluppo totale Rete: 350 mt
PDR Potenziali: 14
PDR Attesi: 11
ml/PDR: 31,8
Costo RETE: 74.179
Costo Allacciamenti: 31.181
Costo Misuratori: 1.540
VAN TEST – Lato Utente: SUPERATO (-85.531)

QUESITO 78

Con riferimento a quanto riportato a pagina 28 dell'allegato E - "Disciplinare di gara" e, in particolare, ai punti V e VI della sezione A "Domanda di partecipazione" che si riporta di seguito:
"La domanda di partecipazione deve contenere tutti gli allegati ivi richiesti in formato non modificabile e precisamente:
… omissis…
V. Relazione di cui al punto 9 della domanda di partecipazione, in merito alla gestione delle situazioni di emergenza gas;
VI. Organigramma di cui al punto 9, lett. b) della Domanda di partecipazione, con numero di addetti per ciascuna funzione centrale e nome dei responsabili, e documenti che identificano e provano la disponibilità dell'impresa di strutture, mezzi tecnici e sistemi informativi per soddisfare i requisiti dell'articolo 10, comma 6, lettera b, punto b.2.2 del regolamento sui criteri di gara; in particolare: 1) indicazione delle potenzialità attualmente disponibile e l'eventuale espansione per gestire nuovi impianti relativamente ai mezzi tecnici e sistemi informativi dedicati al controllo/telecontrollo delle reti, 2) mezzi tecnici e sistemi informativi dedicati alla verifica delle reti e alla progettazione di nuove reti, con indicazioni della potenzialità dei sistemi a gestire i principali elementi fisici (reti, cabine Remi, gruppi di decompressione) e attuale utilizzazione nella gestione in altri ambiti. 3) struttura organizzativa, dotazioni e architettura, principali funzionalità e potenzialità dei sistemi informativi preposti per la gestione delle operazioni previste dal codice di rete tipo, nonché dei sistemi centrali di elaborazione, dei sistemi di archiviazione e fatturazione, e delle modalità di comunicazione con le società di vendita;
… omissis…
Tale impostazione risulta essere in contrasto con quanto disposto dal DM226/2011 e, in particolare, con quanto disposto dall'art. 10, comma 6, p.ti b che si riportano di seguito:
"I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica:
b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a:
b1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto

della gara, da possedere al momento della partecipazione alla gara o precedentemente, purché in data non anteriore a 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni che servono il 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il presente requisito;
b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre i seguenti requisiti:
b.2.1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di gas naturale, da possedere non anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti urbane di teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni di gas naturale soddisfano il presente requisito;
b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamento del primo impianto, la capacità di gestire gli impianti di distribuzione gas dell'ambito oggetto di gara, fornendo in particolare la dimostrazione di:
b.2.2.1. disponibilità di strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas);
b.2.2.2. disponibilità di personale a livello manageriale e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas approvato dall'Autorità, quali l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il cambio di fornitore, gli altri servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle società di vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello dell'ambito oggetto di gara;
b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e nella funzione specifica per i responsabili delle funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all'offerta";
Secondo quanto riportato al sopracitato dall'art. 10, comma 6, p.ti b il possesso del requisito b1 esclude il concorrente dagli obblighi riportati ai punti successivi. Secondo quanto riportato nell'allegato E - "Disciplinare di gara", pag. 28, invece, sembrerebbe comunque necessario produrre tutti i documenti dell'elenco riportato indipendentemente dal rispetto del DM226/2011 dall'art. 10, comma 6, p.to b1. In ottemperanza a quanto definito dal DM226/2011 all'art. 10 si chiede di modificare il Disciplinare di gara adeguando il testo alla normativa vigente.

***R*:** Il Disciplinare di gara è stato aggiornato, in applicazione sia del D.lgs. n. 36/2023 che del all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento sui criteri di gara di cui al DM 226/11.
Non esiste alcun conflitto con il DM 226/11, in quanto l'art. 4.A.2 Requisiti di partecipazione, al comma d) stabilisce: i requisiti di capacità tecnica di cui all'articolo 10, comma 6, del Regolamento sui criteri di gara, tenendo conto che il numero di clienti effettivi nell'ambito di gara è pari a 107.884 pdr (riferimento 31.12.2024), i cui contenuti sono esattamente quelli indicati nel quesito in questione.
Per quanto riguarda la domanda di partecipazione è la Domanda Tipo dell'Allegato B al Bando di gara tipo

QUESITO 79

Con riferimento alle dichiarazioni integrative al DGUE, sezione D, pagina 32 dell'allegato E - "Disciplinare di gara", che secondo il Disciplinare stesso vanno "rese e sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, sono redatte preferibilmente dal concorrente secondo il modello Allegato O": si chiede conferma che l'allegato O" menzionato sia il Patto d'integrità, come desumibile dalla documentazione di gara. In caso contrario si chiede di integrare la documentazione di gara con il file contenete le dichiarazioni integrative.

R. Si conferma che l'All. O è il Patto di Integrità. Trattasi di refuso.

QUESITO 80

Al capitolo 5.2 "Contenuto della busta "Documentazione amministrativa" da caricare a sistema", punto F (pag. 34 del Disciplinare di gara) si fa riferimento ad una dichiarazione "contenente l'impegno della aggiudicataria a corrispondere alle società concessionarie uscenti e ai comuni venditori, all'atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio, la somma complessiva di € 127.615.017 a titolo di rimborso, come previsto negli articoli 5 e 6 del regolamento sui criteri di gara, oltre a subentrare nelle obbligazioni finanziarie del gestore uscente, relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento, o a indennizzare il gestore uscente per la loro estinzione, nonché a subentrare nei contratti pubblici o privati dei gestori uscenti relativi allo svolgimento del servizio e connessi alla proprietà degli impianti." che, sempre secondo il punto F sarebbe contenuto nell'Allegato D -" Domanda di partecipazione". Da un'analisi dell'Allegato D -"Domanda di partecipazione" non si riscontra la presenza di tale dichiarazione. Si chiede, pertanto, a codesta Stazione Appaltante di adeguare i documenti, maniera che risultino tra loro coerenti**.**

R. Vedasi risposta a quesito n. 40.

QUESITO 81

Il disciplinare, al paragrafo "B.DGUE" pag. 30, prevede che, in caso di ricorso al subappalto, l'operatore economico deve compilare la sezione D, parte II del DGUE. Il concorrente, inoltre, deve indicare l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. Posto che il modello "*All_M-DGUE-D.Lgs-36-2023-editabile*", allegato ai documenti di gara, alla specifica sezione consente solamente di indicare il ricorso o meno al subappalto, si richiede a codesta Stazione appaltante se il concorrente possa procedere alla indicazione delle percentuali degli interventi cui agli articoli 10, 11, 12, 13 dello Schema di contratto (documento "*Allegato H")* completando e/o modificando il già menzionato modello" o, in alternativa, integrare la documentazione e presentata con apposita dichiarazione integrativa al DGUE, redatta in conformità del DPR 445/2000".

R. Si conferma la possibilità di modificare il Mod. DGUE.

QUESITO 82

Dall'esame delle FAQ pubblicate da codesta Stazione Appaltante, si rileva una palese discordanza in merito ai prezzari da utilizzare per la valorizzazione degli investimenti materiali:
Nella FAQ n. 1 si autorizza l'utilizzo dei prezzari (Regione Liguria e DEI) assumendo come riferimento l'anno 2025.
Nella FAQ n. 47 si prescrive testualmente di utilizzare il Prezzario 2024.
Al fine di garantire la formulazione di offerte economicamente omogenee e il rispetto della par condicio tra i concorrenti, si chiede di chiarire in via definitiva e vincolante:
A) L'annualità esatta (2024 o 2025) che deve essere obbligatoriamente applicata da tutti i partecipanti.
B) L'esatta gerarchia di utilizzo dei prezzari (es. priorità assoluta al Prezzario Regione Liguria e, solo in subordine per le voci mancanti, al Prezzario DEI o ad altre fonti), riconfermando l'ordine di applicazione definito nel Quesito 1 in caso di lavorazioni non presenti nel listino principale
R. In merito al quesito 47 si precisa che si tratta di un errore di digitazione, Si conferma il Prezzario anno 2025 e la gerarchia è quella indicata nel quesito 1.

QUESITO 83

Con riferimento agli interventi realizzati dai gestori successivamente alla data di riferimento del VIR, fissata al 31/12/2023, si richiede, ai fini di una piena simmetria informativa tra i concorrenti, la pubblicazione delle informazioni tecnico-economiche rilevanti relative a detti investimenti.
R: Si precisa che gli interventi realizzati dai gestori successivamente alla data di riferimento del VIR, fissata al 31/12/2023 non devono essere presi in considerazione per la predisposizione della documentazione di gara.

QUESITO 84

Con riferimento ai criteri A3 e A4 dell'offerta economica, si chiede conferma che, ai fini della presente procedura, il perimetro dei Comuni rilevanti per ciascun criterio sia quello risultante dagli elenchi riportati nel Disciplinare di gara.
Il chiarimento si rende necessario in quanto la distinzione operata dal Disciplinare tra i Comuni rilevanti ai fini del criterio A3 e quelli rilevanti ai fini del criterio A4 si innesta su una disciplina nazionale della classificazione dei Comuni montani recentemente oggetto di revisione con la legge 12 settembre 2025,
n. 131.

Il criterio A3 riguarda infatti i Comuni già metanizzati non montani, mentre il criterio A4 riguarda i Comuni già metanizzati con particolari condizioni di disagio, individuati sulla base

dei dati Ambiti MISE
relativi ai Comuni montani o parzialmente montani. Alla data di pubblicazione del bando, tuttavia, la nuova classificazione dei Comuni montani non risultava ancora definitivamente efficace, essendo stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2026 la deliberazione del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'adozione del relativo DPCM, e non il DPCM definitivo.
Poiché l'offerta economica viene formulata sulla base della lex specialis di gara, e poiché gli impegni assunti in relazione ai criteri A3 e A4 sono destinati a operare per l'intera durata della concessione, si chiede di confermare che gli elenchi riportati nel Disciplinare debbano intendersi cristallizzati ai fini della gara e della successiva esecuzione del servizio.
Si chiede pertanto di confermare che eventuali successive modifiche, aggiornamenti o riclassificazioni dei Comuni montani o parzialmente montani non incidano sul perimetro degli impegni assunti dall'offerente con riferimento ai criteri A3 e A4, né comportino lo spostamento di Comuni dall'uno all'altro criterio nel corso dei dodici anni di concessione.

R: Con riferimento ai criteri A3 e A4 dell'offerta economica, si chiede conferma che, ai fini della presente procedura, il perimetro dei Comuni rilevanti per ciascun criterio è quello risultante dagli elenchi riportati nel Disciplinare di gara.

QUESITO 85

Si segnala che in riferimento all'art.4 comma 1 lettera F del DM 226/2011, per quanto riguarda i comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Monte Scrivia, Montoggio, Savignone e Vobbia (comuni ex gestione 2I Rete gas) risultano mancanti i file in formato Excel dei prospetti "tariffe riferimento", "dati aggregati", "quota parte" e "valori per il calcolo" scaricabili dall'area riservata del gestore in essere dal sito ARERA. Si richiede pertanto di fornire tali file integralmente e non in estratto, riferiti alle tariffe definitive 2024, corrispondenti alla stratificazione al 31.12.2023. Si richiede altresì conferma che, per gli altri comuni del perimetro di gara (comuni gestione Italgas Reti) i dati allegati al bando di gara siano riferiti alla medesima pubblicazione delle tariffe di riferimento.

R: I dati tariffari riferiti al 2023 sono regolarmente presenti nell'art. 4 (es. File BUSALLA_TAR.DEF2023.xls).

QUESITO 86

Con riferimento all'art.4 comma 1 lettera F del DM 226/2011, si richiedono per la totalità delle località comprese nel perimetro di offerta i prospetti "tariffe riferimento", "dati aggregati", "quota parte" e "valori per il calcolo" scaricabili dall'area riservata del gestore nel portale ARERA, in formato Excel, relativamente alle tariffe definitive 2025 ed alle tariffe provvisorie 2026.

R: Tutta la documentazione di gara è riferita all'anno 2023, pertanto la Stazione Appaltante (ad eccezione dei PDR e Volumi) non fornisce dati riferiti ad annualità successive.

QUESITO 87

Con riferimento al criterio A1 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che, per la determinazione dello sconto tariffario, il valore totale delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati al 31.12.2023, sia per tutti i comuni gestiti pari a 109.298.844 euro, cosi come indicato nell'Allegato B - sezione D - 17.3. Si richiede altresì di confermare che il valore di rimborso al 31.12.2023 sia pari a 128.405.239 euro come desumibile dagli allegati al bando e che quindi il Delta VR-RAB sia pari a 19.106.394 euro.

R: L'allegato N Scostamento VIR/RAB stabilisce univocamente i valori dei VIR e delle RAB risultanti dall'aggiornamento dei valori di rimborso in applicazione della Delibera ARERA 142/2025, le cui RAB sono determinate con metodologie PROVIR.

Tali dati sono presenti nella Documentazione di cui all'art. 5***, "Riepilogo Valutazione Atem Genova 2 al 31.12.2023".***

i valori RAB inserite nell'Allegato B sono determinate ai ***FINI TARIFFARI. La differenza quindi è dovuta alla diversa metodologia utilizzata.***

QUESITO 88

In merito alla documentazione di gara e agli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) del D.M. 226/2011, si evidenzia una criticità informativa relativa alle schede tariffarie per le località in gestione a Italgas Reti.

Allo stato attuale, le schede si fermano ai dati di consuntivo 2022, ponendosi in palese incoerenza con l'anno di riferimento del VIR (31.12.2023). Tale discrepanza emerge con particolare evidenza nelle schede di stratificazione dei contributi. Per garantire la par condicio e la formulazione di un'offerta consapevole, si richiede di integrare la documentazione di gara fornendo in formato Excel: le schede tariffarie nella loro versione più aggiornata, corrispondenti alla trasmissione ad ARERA di novembre 2025 e i dati di consuntivo completi relativi alle annualità 2023 e 2024.

R: Le schede tariffarie pubblicate **si fermano al 2023.**

QUESITO 89

Si segnala che il file Allegato_B_Dati_Impianto rev _adeguamento Sez.C_colonna 10.xls, contiene dati non congruenti con l'art. 4 aggiornato al 31.12.2023. Per esempio nella sezione A - colonna 1 non sono presenti lo stesso numero di cabine Remi presenti effettivamente nell'Atem e nello stato di consistenza allegato al bando di gara. Si riscontrano difformità anche sulle colonne 2,3,4,5,6 e 7. Si chiede pertanto di revisionare l'Allegato B e di confermare che la fonte dati per la redazione dell'offerta di gara siano gli stati di consistenza fornite dai gestori uscenti al 31.12.2023.

R: Vedere risposta a quesito 68: nel caso di discrepanze, prevale lo stato di consistenza in formato .xml.

QUESITO 90

Con riferimento all'Allegato E Disciplinare di gara, paragrafo 7, punto 3, pagina 42, si rileva che l'operatore economico deve allegare il documento generato dalla Piattaforma Sintel in formato pdf al termine della compilazione dell'offerta economica, da scaricare, firmare digitalmente e ricaricare a sistema. Tuttavia, effettuando i test operativi sul percorso di invio dell'offerta economica relativo alla procedura in oggetto, non risulta generato alcun documento pdf da parte della piattaforma, con conseguente impossibilità materiale di adempiere alla prescrizione di gara. Si fa presente di aver già provveduto a contattare tempestivamente l'assistenza tecnica di Sintel (ARIA S.p.A.) in merito all'anomalia riscontrata. Il supporto tecnico ha riscontrato che la questione non è risolvibile lato operatore, invitando la scrivente a rivolgersi direttamente a codesta Spettabile Stazione Appaltante, trattandosi presumibilmente di un'anomalia derivante dalle impostazioni di configurazione della procedura caricate a sistema dall'Ente. Ne deriva un blocco operativo totale e un'oggettiva impossibilità tecnica di conformarsi alla lex specialis, con grave pregiudizio per la corretta presentazione dell'offerta economica e per la par condicio dei concorrenti. Si evidenzia inoltre che il medesimo paragrafo 7, pur qualificando i documenti economici come richiesti a pena di esclusione, individua poi espressamente come cause di esclusione solo la mancata presentazione del Piano industriale e della dichiarazione di cui al punto 1, senza richiamare in modo specifico il documento di cui al punto 3. Questo determina un ulteriore profilo di ambiguità che necessita di essere risolto.
Poiché il disciplinare prevede espressamente che, in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma che impedisca la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante possa disporre la sospensione e la proroga del termine, si chiede un immediato intervento. Si chiede pertanto a codesta Stazione Appaltante di: intervenire sulla configurazione della procedura su Sintel per consentire la corretta e tempestiva generazione del documento pdf richiesto; in subordine, qualora il problema tecnico non fosse risolvibile lato sistema, pubblicare formale chiarimento/rettifica che esoneri i concorrenti dal caricamento del documento di cui al par. 7, punto 3, pag. 42, precisando espressamente che la mancata allegazione non costituirà causa di esclusione; -qualora la risoluzione della problematica dovesse protrarsi, disporre la sospensione e congrua proroga del termine di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima partecipazione, ai sensi di quanto previsto dal disciplinare.

R: L'anomalia segnalata è da ricondurre alla configurazione della procedura. Evidenziando che, ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare di gara, comporta l'esclusione dell'offerta solamente la mancata presentazione della dichiarazione del Piano industriale e della dichiarazione di cui al punto uno dell'articolo medesimo e non il documento pdf. generato dalla piattaforma Sintel al termine della compilazione dell'offerta economica, i concorrenti potranno non allegare tale documento, senza che ciò comporti in alcun modo pregiudizio alla validità dell'offerta. Qualora la piattaforma richiedesse nel campo in questione di allegare comunque un documento per poter procedere con il percorso di caricamento, gli operatori economici concorrenti potranno eventualmente riallegare uno dei documenti relativi al contenuto dell'offerta economica (es. la dichiarazione di cui al punto 1, il piano industriale di cui al punto 2 o l'eventuale dichiarazione di cui al punto 4) , senza che ciò comporti alcun pregiudizio alla validità ed alla valutazione dell'offerta.

Si ritiene quindi che tali indicazioni procedurali garantiscano pienamente la par condicio tra i concorrenti.

QUESITO 91

La scrivente, in fase di predisposizione dell'offerta economica sulla Piattaforma Sintel, riscontra che il format telematico della procedura prevede, oltre al campo Offerta economica, anche i seguenti campi obbligatori di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico (EUR) Costi della sicurezza derivanti da interferenza: n/d? (EUR).
Dall'analisi del Bando di gara e, in particolare, dell'Allegato E Disciplinare di gara, non risulta tuttavia alcuna disciplina specifica relativa a oneri/costi della sicurezza, né sono individuati importi di costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso o da indicare separatamente in sede di offerta. L'offerta economica è descritta unicamente in termini di sconto tariffario, sconti sui corrispettivi dei servizi e ulteriori parametri A1, A2, A3, A4, A5, A6, nonché Piano industriale, senza alcun richiamo a costi della sicurezza separati. Si ritiene pertanto che i suddetti campi relativi ai costi della sicurezza derivino dal template standard utilizzato dalla piattaforma Sintel per altre tipologie di appalto e non da una scelta espressa della lex specialis della presente concessione. Al fine di evitare incertezze in sede di compilazione e possibili contestazioni in fase di verifica delle offerte, si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler precisare formalmente quanto segue: 1. se, per la procedura in oggetto, siano effettivamente previsti costi della sicurezza da indicare separatamente nell'offerta economica e, in caso affermativo, sulla base di quale disposizione del bando/disciplinare o di quale documento di gara debbano essere determinati; 2. in caso contrario, se i campi di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e Costi della sicurezza derivanti da interferenza: n/d debbano essere compilati indicando il valore 0,00 EUR, ovvero lasciati a zero secondo le impostazioni di default della piattaforma 3. di confermare espressamente che la compilazione o meno di tali campi secondo le istruzioni che vorrete fornire non costituirà causa di esclusione né inciderà sulla valutazione dell'offerta economica, trattandosi di campi non disciplinati dalla lex specialis della procedura.
R: Non sono previsti oneri di sicurezza. Pertanto tale valore potrà essere indicato 0,00 senza che ciò comporti alcun pregiudizio alla validità ed alla valutazione dell'offerta.

QUESITO 92

Si segnala che il Disciplinare di gara, al paragrafo Contenuto dell'offerta economica da caricare a sistema, richiede che la dichiarazione economica contenga espressamente i valori dei soli criteri A1, A2, A4, A5 e A6, non menzionando il criterio A3, pur essendo quest'ultimo previsto tra i criteri di valutazione dell'offerta economica (Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo, punteggio massimo 1 punto). Al fine di evitare incertezze in sede di compilazione e possibili contestazioni in fase di verifica delle offerte, si chiede a codesta

Spettabile Stazione Appaltante di voler precisare formalmente se l'omissione del criterio A3 nell'elenco dei parametri (A1, A2, A4, A5, A6) da riportare nella dichiarazione economica di cui al paragrafo Contenuto dell'offerta economica da caricare a sistema debba essere considerata un mero refuso e, in tal caso, se la dichiarazione economica debba contenere anche il valore offerto per il criterio A3 e con quali modalità debba essere indicato sulla piattaforma Sintel, non essendo presente un campo dedicato.

R: L'omissione dell'indicazione del criterio A3 nella dichiarazione di cui all'art. 7, pt. 1 del disciplinare di gara è da imputare a mero refuso. Pertanto gli operatori economici concorrenti potranno indicare tale valore nel documento contenente la predetta dichiarazione, senza che ciò comporti alcun pregiudizio alla validità ed alla valutazione dell'offerta.

QUESITO 93

Con riferimento al quesito n. 87, si riportano di seguito i valori di RAB desumibili dalla documentazione di gara: - nell'Allegato N è indicata la RAB calcolata secondo metodologia pro vir, pari a 104.271.282, che genera uno scostamento di 24.133.957; - utilizzando i valori di RAB tariffaria indicati nell'Allegato B, si ottiene un valore pari a 109.298.844, con uno scostamento di 19.106.394. Si osserva che i differenti valori sopra richiamati determinano effetti non trascurabili ai fini delle valutazioni economiche connesse alla formulazione dell'offerta. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare quale sia il valore di RAB da assumere quale riferimento ai fini del calcolo dello sconto tariffario previsto dal criterio A1 del Disciplinare di gara.

R. Si confermano i valori dell'Allegato N.

QUESITO 94

Con riferimento al Disciplinare di Gara pubblicato si chiede se il riferimento ai 7 punti riportato nell'inciso "*dove Pmax è il punteggio massimo di 7 punti e ALim è la soglia del 10% al di sopra della quale non viene attribuito nessun punteggio addizionale (P=Pmax per A> ALim)*" sia da considerarsi un mero refuso, anche in considerazione di quanto riportato nel medesimo documento al titolo del paragrafo: "*A5 Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5 punti*".

R. Si conferma che il punteggio massimo di 7 punti e Alim è un mero refuso.

QUESITO 95

Con riferimento alla sezione dedicata al caricamento dell'offerta economica su piattaforma Sintel si chiede come debbano essere determinati i "*costi della sicurezza afferenti all'attività*

svolta dall'operatore economico" da esplicitare nel form sottostante agli slot definiti per caricamenti dei file afferenti all'offerta economica.

R. Vedasi quesito n. 91.

QUESITO 96

Per quanto riguarda la garanzia provvisoria si chiede conferma che siano applicabili tutte le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 di seguito elencate:

- 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- 10% in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche
operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- 20% in caso di possesso delle seguenti certificazioni/marchi:
- UNI EN ISO 14001:2015;
- UNI ISO45001:2018.

R. Si conferma.

QUESITO 97

Con riferimento al punto 5.2 paragrafo D del Disciplinare di Gara si chiede conferma che vada apposta una sola marca da bollo relativa alla domanda di partecipazione, considerato che le dichiarazioni integrative sono presentate contestualmente alla stessa.

R. Si conferma.

QUESITO 98

Con riferimento alle risposte relative ai quesiti 22 e 52 si chiede che il refuso presente al sub-criterio C1.7 venga corretto provvedendo alla revisione del Disciplinare di Gara.

R. Si rappresenta che, trattandosi di un mero refuso materiale, come risulta dalla parte descrittiva del sub criterio in questione, è da ritenersi sufficiente l'interpretazione fornita con le risposte ai quesiti nn. 22 e 52.

QUESITO 99

Si chiede conferma che qualora il concorrente soddisfi il requisito "*l'impresa è titolare (oppure è stata titolare alla data …) di un numero di utenze di gas naturale superiore al 50% dei clienti dell'ambito di gara*", non si necessario allegare alla domanda di partecipazione quanto richiesto punti V e VI della sezione A "Domanda di partecipazione", riportato a pagina 28 del Disciplinare di Gara, in ottemperanza a quanto definito dall'art. 10, comma 6, p.ti b del DM226/2011.

R. i conferma che qualora il concorrente soddisfi il requisito "l'impresa è titolare di un numero di utenze di gas naturale superiore al 50% dei clienti dell'ambito di gara" non si necessario allegare alla domanda di partecipazione quanto richiesto punti V e VI della sezione A "Domanda di partecipazione", del Disciplinare di Gara.

QUESITO 100

Per quanto riguarda il punto 5.2, paragrafo D del Disciplinare di Gara (pag.32) si chiede che, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte dei concorrenti, la Stazione Appaltante pubblichi uno specifico documento contenente le dichiarazioni integrative al DGUE in tempi congrui con la consegna prevista

R. Per quanto riguarda il punto 5.2, paragrafo D del Disciplinare di Gara (pag.32) si precisa che il riferimento al modello "O" è da intendersi come mero refuso.
I concorrenti devono produrre le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 esclusivamente mediante elencazione puntuale e conforme a quanto richiesto all'art. 5.2, lett. D., ritenendo che tale modalità di presentazione, essendo vincolata ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti, escluda la possibilità di comportamenti opportunistici da parte dei partecipanti.